

**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
(PTPCT)**

2025 - 2027

AGGIORNAMENTO AL 31.01.2025

PROPOSTO	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
ADOTTATO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERA DEL 31.01.2025
PUBBLICATO	<u>www.sfirs.it/societatrasmarente</u>

1	INTRODUZIONE MISURE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6
2	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA SFIRS S.P.A.	8
2.1	REQUISITI DI INDIPENDENZA E POTERI DEL RPCT.....	8
2.2	SUPPORTO CONOSCITIVO E OPERATIVO	9
2.3	TUTELE DEL RPCT.....	10
2.4	RESPONSABILITÀ DEL RPCT	11
2.5	SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RPCT	11
3	DESTINATARI DEL PIANO	11
4	I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	12
5	LE MODALITÀ E IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO.....	16
6	PROCESSO DI CONSULTAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	17
	SEZIONE PRIMA.....	19
7	OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	20
8	ANALISI DEL CONTESTO	20
8.1	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	20
8.1.1	L'ECONOMIA DELLA SARDEGNA.....	20
8.1.1.1	<i>Il quadro d'insieme</i>	<i>20</i>
8.1.1.2	<i>I settori produttivi.....</i>	<i>21</i>
8.1.1.3	<i>Il mercato del lavoro e le famiglie</i>	<i>22</i>
8.1.1.4	<i>Il mercato del credito.....</i>	<i>23</i>
8.1.1.5	<i>La finanza pubblica locale</i>	<i>23</i>
8.1.2	IL LIVELLO DI BENESSERE NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA – GLI INDICATORI BES.....	23
8.1.2.1	<i>Premessa.....</i>	<i>23</i>
8.1.2.2	<i>Il BES dei territori.....</i>	<i>24</i>
8.1.2.3	<i>Il BES dei territori sardi.....</i>	<i>24</i>
8.1.2.4	<i>I risultati migliori</i>	<i>25</i>
8.1.2.5	<i>I punti di debolezza.....</i>	<i>25</i>
8.1.2.6	<i>Le diseguaglianze territoriali</i>	<i>25</i>
8.1.2.7	<i>La Sardegna tra le regioni europee</i>	<i>26</i>
8.1.2.8	<i>Sardegna: il territorio, la popolazione, l'economia</i>	<i>26</i>
8.1.3	LA CRIMINALITÀ.....	26
8.1.4	I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	29
8.1.5	GLI INDICATORI DI CONTESTO DI CUI ALLA DASHBOARD DI ANAC.....	29

8.2	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	29
8.2.1	DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	29
8.2.2	STRUTTURA SOCIETARIA	30
8.2.3	OGGETTO SOCIALE	32
8.2.4	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	34
8.2.5	EVENTI CORRUTTIVI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	35
8.2.6	LA SOCIETÀ PARTECIPATA GESTIONI SEPARATE- GE.SE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE .	36
8.3	VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO.....	36
8.4	MAPPATURA DEI PROCESSI	37
9	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	39
10	PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	47
11	LE MISURE DI CARATTERE GENERALE	48
11.1	LE MISURE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	49
11.2	CODICE DI COMPORTAMENTO	49
11.3	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.....	51
11.4	ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	56
11.5	ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE	57
11.5.1	ROTAZIONE ORDINARIA	57
11.5.2	ROTAZIONE STRAORDINARIA.....	57
11.6	WHISTLEBLOWING - LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI	61
11.6.1	LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE PER I DIPENDENTI E PER I SOGGETTI TERZI ..	62
11.7	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DIVIETO DI PANTOUFLAGE).....	63
11.7.1	LA PROCEDURA DI VERIFICA SULLA SELEZIONE DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI	69
11.7.2	DICHIARAZIONE AMMINISTRATORI/DIRETTORI GENERALI/DIRIGENTI/QUADRI DIRETTIVI CESSATI.....	70
11.8	PATTO DI INTEGRITÀ.....	70
11.9	INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI	71
11.9.1	LA PROCEDURA DI VERIFICA SULL'INCONFERIBILITÀ A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI.....	73
11.9.2	LA PROCEDURA DI VERIFICA SULL'INCONFERIBILITÀ A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE.....	75
11.10	INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI	76

11.10.1	LA PROCEDURA DI VERIFICA SULL'INCOMPATIBILITÀ NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/AMMINISTRATORE DELEGATO.....	79
11.10.2	LA PROCEDURA DI VERIFICA ANNUALE SULL'INCOMPATIBILITÀ A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.....	81
11.11	SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO.....	82
11.12	LA NOMINA DEL RASA.....	84
12	LE MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE.....	85
13	LE MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE (ESISTENTI E ULTERIORI).....	87
14	MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE - GE.SE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.....	93
15	MONITORAGGIO E RIESAME.....	99
	SEZIONE SECONDA.....	103
16	INTRODUZIONE MISURE SULLA TRASPARENZA.....	104
17	GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	104
18	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.).....	104
19	UFFICI E PERSONALE COINVOLTI NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA SEZIONE RELATIVA ALLA TRASPARENZA.....	105
20	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLE MISURE PER LA TRASPARENZA.....	105
21	PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TRASPARENZA.....	106
22	SOGGETTI COINVOLTI.....	106
23	PROCEDURE OPERATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SULLA SEZIONE "SOCIETÀ TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA SFIRS S.p.A.	108
23.1	FLUSSI INFORMATIVI.....	110
23.2	PUBBLICAZIONE DEI DATI.....	111
24	PROCEDURE OPERATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE "SOCIETÀ TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE- GE.SE. IN LIQUIDAZIONE.....	112
24.1	SOGGETTI COINVOLTI (SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE – GE.SE. IN LIQUIDAZIONE)	112
24.2	FLUSSI INFORMATIVI (SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE - GE.SE. IN LIQUIDAZIONE)	114
24.3	PUBBLICAZIONE DEI DATI (SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE - GE.SE. IN LIQUIDAZIONE).....	115
25	ACCESSO CIVICO.....	115
25.1	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (DATI DI CUI NON È OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013).....	119
25.2	ACCESSO CIVICO SEMPLICE (DATI DI CUI È OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013).....	126
26	INDIVIDUAZIONE DEI DATI ULTERIORI.....	129

27	MONITORAGGIO SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.....	129
28	TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)	130
29	SISTEMA SANZIONATORIO	131
	SCHEMA PATTO D'INTEGRITÀ	132

ALLEGATI

ALLEGATO A): STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SFIRS S.p.A.

ALLEGATO B): MAPPATURA DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, TRATTAMENTO DEL RISCHIO

ALLEGATO C): PROCEDURA INTERNA IN CASO DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWING)

ALLEGATO D): MONITORAGGIO DEL PIANO

ALLEGATO E): CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

ALLEGATO F): ADEMPIMENTI TRASPARENZA SOCIETÀ' GESTIONI SEPARATE – GE.SE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

ALLEGATO G): MODULISTICA

ALLEGATO H): RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI - DEFINIZIONI DI “CORRUZIONE” E “TRASPARENZA”

1 INTRODUZIONE MISURE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione*” (c.d. Legge Anticorruzione) si realizza attraverso **un’azione coordinata** tra un livello nazionale e un livello “decentrato”. La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in avanti PNA), adottato dall’ANAC¹. Detto Piano costituisce **atto di indirizzo** per le pubbliche amministrazioni e gli enti, ai fini dell’adozione dei propri PTPCT.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in avanti PTPCT o Piano) predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il **grado di esposizione** delle amministrazioni o enti al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio. È un documento di **natura programmatica** che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell’ambito della singola amministrazione o ente, sulla base di una preliminare analisi dell’organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa, in termini di esposizione al fenomeno corruttivo.

Il PTPCT illustra, pertanto, una serie di iniziative ponderate e coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, programmate o già in corso di attuazione da parte della singola amministrazione o ente, riconducibili all’applicazione di misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge, ovvero individuate dall’amministrazione medesima in relazione al proprio contesto organizzativo e operativo.

Tra i contenuti, il PTPCT deve ricomprendere la descrizione del **sistema di gestione del rischio** adottato dall’amministrazione o ente, inteso quale insieme di attività coordinate, idonee a tenere sotto controllo il rischio corruzione.

Finalità del PTPCT è identificare le **misure organizzative** volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo, spetta alle amministrazioni o enti valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e

¹ Vd. PNA 2022/2024.

ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Ciò premesso, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della SFIRS S.p.A. è adottato in osservanza di quanto prescritto dalla L. 190/2012, così come interpretata dalle *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* adottate dall'ANAC con delibera dell'8 novembre 2017 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024 e costituisce parte integrante del Sistema di Controllo Interno della SFIRS S.p.A. (la Società è dotata anche di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001).

Il presente Piano, che entra in vigore successivamente alla formale adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo proroghe da parte dell'ANAC.

In ogni caso, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, nonché qualora ritenga che circostanze esterne o interne alla società possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'aggiornamento del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Società (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di aggiornamento annuale del PTPCT;
4. modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Società per prevenire il rischio di corruzione.

2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA SFIRS S.p.A.

L'ultimo assetto organizzativo approvato dal Consiglio non ha subito variazioni in merito all'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Detto incarico è stato conferito², con decorrenza dal 31 gennaio 2017 (Prevenzione della Corruzione) e dal 22 marzo 2017 (Trasparenza), all'avv. Antonella Marogna, attualmente Referente interno della funzione antiriciclaggio.

In merito, si ricorda che l'individuazione è stata effettuata sulla base della considerazione che le funzioni di RPCT devono essere preferibilmente assegnate a dipendenti che non svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva o, comunque, attività nei settori più esposti al rischio corruttivo.

2.1 REQUISITI DI INDIPENDENZA E POTERI DEL RPCT

Il RPCT è indipendente e autonomo e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'attività svolta.

Il RPCT, al fine di salvaguardarne l'indipendenza, non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità diretta nelle aree operative sottoposte al suo controllo e/o monitoraggio, né è gerarchicamente subordinato ai Responsabili / Referenti di tali aree.

In relazione alle funzioni di cui al precedente punto, al RPCT di SFIRS S.p.A. sono attribuiti i seguenti poteri:

- in caso di segnalazioni o, comunque, nel caso in cui abbia notizia di presunti fatti illeciti che coinvolgano la Società, e nei limiti di quanto precisato dalla citata Delibera ANAC n. 840/2018, chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, fatti di corruzione e illegalità;
- chiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato atti ovvero posto in essere attività, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze - di fatto e di diritto - che hanno condotto alla scelta assunta;
- effettuare, anche con l'ausilio di eventuali organi di vigilanza costituiti ad hoc dalla Società, controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture

² Delibere del Consiglio di Amministrazione adottate in data 21 dicembre 2016 e 13 febbraio 2017, ad efficacia subordinata rispettivamente alla comunicazione degli ordini di servizio del 31 gennaio 2017 e del 22 marzo 2017.

maggiormente esposte al rischio, per valutare la corretta attuazione delle misure di prevenzione;

- prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione del PTPCT, l'introduzione di meccanismi di monitoraggio in relazione a eventuali (ed anche solo potenziali) ipotesi di conflitto di interessi, anche mediante la formulazione di proposta di adozione di specifica procedura in tal senso;
- valutare le eventuali segnalazioni/reclami anonimi e non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini nei limiti in cui evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio corruttivo o una carenza in termini di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 33/2013;
- ogni altro potere espressamente conferito dalla legge al RPCT.

2.2 SUPPORTO CONOSCITIVO E OPERATIVO

Lo svolgimento delle attività di impulso e coordinamento affidate ex lege al RPCT implica, anzitutto, che tutte le strutture della Società attuino - correttamente e sollecitamente - le indicazioni diramate dal medesimo RPCT.

L'attività del RPCT deve essere supportata e affiancata - con continuità e la massima efficacia - dal Consiglio di Amministrazione, dai Responsabili/Referenti e da tutti i dipendenti, i quali sono obbligati, a pena di sanzione disciplinare, a garantire i flussi informativi disciplinati dal PTPCT.

Ove ne ricorrano i presupposti o ve ne sia la necessità, anche al fine di favorire il tempestivo intervento del Consiglio di Amministrazione ad ulteriore ausilio del RPCT, quest'ultimo redige - su richiesta del primo e, comunque, semestralmente - una rendicontazione di sintesi in merito alle attività espletate e alle eventuali criticità riscontrate, anche in termini di "scarsa collaborazione" da parte del personale tenuto agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa. Detta rendicontazione, di norma, si traduce in un report predisposto con la collaborazione della società di revisione.

Al fine di garantire verso il RPCT un adeguato e continuo supporto formativo, la Società - con cadenza periodica e, comunque, annuale - assicura verso il medesimo RPCT percorsi di formazione mirata e specialistica, di taglio teorico (aggiornamento sulla normativa e la prassi di riferimento) e tecnico-operativo (metodologie per l'implementazione dei modelli di gestione del rischio).

La Società assicura verso il RPCT le risorse - materiali, nonché umane, di ausilio trasversale al suo operato - e richiama tutto il personale a prestare il fattivo contributo nell'ambito dell'aggiornamento annuale del PTPCT, della cura degli obblighi di pubblicazione, della gestione delle istanze di accesso civico e del monitoraggio sulla corretta e concreta attuazione delle misure introdotte dal Piano medesimo.

Il RPCT si avvale delle strutture di vigilanza e audit interno per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT;
- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

2.3 TUTELE DEL RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- a) la nomina del RPCT ha una durata non inferiore a 3 anni;
- b) l'incarico è prorogabile una sola volta;
- c) il RPCT può essere revocato solo per giusta causa;
- d) resta fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva secondo quanto previsto dal P.N.A.;
- e) nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della revoca affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace;
- f) inoltre, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, co. 7, della Legge 190/2012, così come modificata dal D. Lgs. n. 97/16, eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere tempestivamente segnalate all'ANAC, che può chiedere informazioni e agire ai sensi del citato art. 15, anche alla luce della specifica disciplina contenuta nel "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività

svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018.

2.4 RESPONSABILITÀ DEL RPCT

Nei limiti della concreta applicabilità verso le “società a controllo pubblico”, quali la SFIRS S.p.A., il RPCT risponde delle responsabilità previste dalla vigente legislazione, in particolare come disciplinate dalla Legge 190/2012 e collegata normativa e prassi d’attuazione.

Si applicano, in ogni caso, le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al Codice di comportamento e al CCNL di riferimento per la Società.

2.5 SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RPCT

A fronte di una sua temporanea e improvvisa assenza, si prevede che il RPCT venga sostituito in modo automatico dal Responsabile controllo rischi³.

Qualora l’assenza si dovesse tradurre in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT, sarà compito dell’organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l’adozione di un atto formale di conferimento dell’incarico.

3 DESTINATARI DEL PIANO

I destinatari del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza;
- Direttore Generale;
- Personale aziendale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale esistente;
- Soggetti esterni di cui la Società si avvale nello svolgimento delle proprie attività quali, consulenti e collaboratori;
- Organismo Indipendente di Valutazione;
- Società controllata ex articolo 2359 c.c. GESTIONI SEPARATE – GE.SE. S.r.l. in liquidazione.

³ L’All. 3 al PNA 2022 prevede al Par. 4.4. che le amministrazioni e gli enti sono tenuti a fornire nel PTPCT indicazioni precise per affrontare una temporanea e improvvisa assenza del RPCT, prevedendo misure organizzative che permettano di individuare in maniera automatica il sostituto.

4 I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, Legge 190/2012) in capo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività aziendale mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna, infatti, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un “ruolo di coordinamento” del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo degli altri attori all'interno dell'organizzazione.

Si illustrano sinteticamente i compiti di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione.

L'Organo di indirizzo (C.d.A.):

- designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 7, Legge 190/2012);
- adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e provvede alle relative comunicazioni (art. 1, comma 8 e 60, L. 190/12);
- stabilisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012), i quali costituiscono contenuto necessario del Piano;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti);
- contempla nelle proprie linee strategiche gli obiettivi relativi alla gestione della prevenzione e della trasparenza che devono essere poi declinati nella pianificazione degli obiettivi individuali da assegnare ai Responsabili d'Area/Unità/Staff e compatibilmente anche al restante personale;

- assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Salvo quanto precisato nell'atto di nomina, in merito al ruolo, alle funzioni e ai poteri del RPCT, si rinvia all'allegato 3 del PNA 2022 – 2024, cui si adegua il presente Piano.

Ai sensi della Legge 190/2012, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- predispone e propone al Consiglio di Amministrazione, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) (art. 1, comma 8, Legge 190/2012);
- segnala al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e all'Organismo Indipendente di Valutazione, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica al soggetto competente all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, Legge 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, Legge 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 1, comma 10, Legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società (art. 1, comma 10, Legge 190/2012);
- verifica, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione e con il personale competente e nei limiti in cui sia stata effettivamente programmata la misura, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, Legge 190/2012) o, comunque, l'operatività di misure alternative, quali la c.d. "segregazione delle funzioni";

- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT (art. 1, comma 12, lett. b), Legge 190/2012);
- comunica ai Responsabili/Referenti della Società le misure di prevenzione da adottare e le relative modalità (art. 1, comma 14, Legge 190/2012);
- redige una relazione annuale, entro il 15 dicembre di ogni anno (o, comunque, entro il diverso termine indicato dall'ANAC), recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web della Società (art. 1, comma 14, Legge 190/2012);
- riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, ogni volta in cui ne sia fatta richiesta (art. 1, comma 14, Legge 190/2012);
- riceve e gestisce le segnalazioni whistleblowing secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24 del 2023.

Ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e cariche, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- cura, anche attraverso le disposizioni del PTPCT, che nella Società siano rispettate le disposizioni del Decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- segnala i casi di possibili violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 all'ANAC, all'A.G.C.M. ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013).

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di trasparenza amministrativa, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ("Società Trasparente"), assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- segnala al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza e all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'A.N.AC. e, nei casi più

gravi, agli organi disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);

- provvede all'aggiornamento della Sezione "Trasparenza" del presente PTPCT all'interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con la sezione "Prevenzione della Corruzione" del PTPCT medesimo;
- riceve e gestisce le istanze di accesso civico "semplice" (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- chiede, al soggetto all'uopo individuato dalla Società, le informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico "generalizzato" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico "generalizzato" (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013).
- si pronuncia sulle istanze di riesame a fronte del provvedimento emesso dalla Società di diniego, totale o parziale, di accesso civico "generalizzato" ovvero in caso di mancato riscontro alle istanze di tal fatta (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013).

Responsabili d'Area/Unità/Staff:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell'Autorità Giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- propongono le misure di prevenzione,
- assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- collaborano con il RPCT e la società di Revisione Interna nella fase di controllo e monitoraggio del PTPCT;

- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale.

Infine, hanno l'obbligo generale di collaborare la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore.

Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV):

- offrono, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- forniscono, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi.

Tutti i dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio e hanno il dovere di collaborare con il RPCT;
- hanno obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile d'Area/Unità/Staff.

Infine, tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

5 LE MODALITÀ E IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

I riferimenti metodologici utilizzati per la predisposizione del PTPCT possono essere riassunti nelle seguenti fonti:

- a. Piano Nazionale Anticorruzione (nelle diverse versioni) e i relativi allegati;
- b. *“Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* adottate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 20 novembre 2017;

- c. standard di *risk management* denominato ISO 31000, la cui applicazione è stata raccomandata nel PNA 2013, nonché gli standard ad essi collegati che ne completano il quadro di riferimento, seppure non esplicitamente citati nelle diverse edizioni del PNA;
- d. Linee guida UN Global Compact, a cui rimanda il PNA 2016.

Le attività di implementazione del nuovo Piano hanno coinvolto, come già avvenuto nelle annualità passate, i Responsabili di Area/Unità/Staff.

In particolare, i suddetti Responsabili sono stati chiamati a validare i processi di propria competenza riportati nell'Allegato B) del PTPCT, previa verifica in merito all'attualità della mappatura dei processi e dei correlati rischi. Quest'ultimi, infatti, sono i principali soggetti che detengono una profonda conoscenza di come si configurano i processi decisionali e di quali profili di rischio possano presentarsi e sono, dunque, i più qualificati a identificare le misure di prevenzione che maggiormente si attagliano alla fisionomia dei rispettivi processi. Inoltre, è stato chiesto a tutto il personale e ai vertici aziendali di avanzare delle proposte in merito alla programmazione 2025 - 2027, previa pubblicazione sul sito istituzionale della bozza del Piano, al fine di assicurare la massima condivisione.

Oltre a ciò, i suindicati Responsabili e la Società di Revisione Interna sono stati coinvolti nell'attività di monitoraggio sull'attuazione e idoneità delle misure e di riesame.

6 PROCESSO DI CONSULTAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

In merito al processo di adozione del Piano da parte dell'Organo d'indirizzo, il PNA 2019/2021 prevede un "doppio passaggio", con l'approvazione dapprima dello schema di PTPCT e, successivamente, del PTPCT definitivo.

In osservanza delle indicazioni diramate dall'ANAC, il Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A., nella tornata del 19.11.2024, ha approvato lo schema di Piano.

La bozza del PTPCT 2025 - 2027, quindi, è stata posta in consultazione pubblica dal 13.01.2024 al 28.01.2024 mediante pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione "Società trasparente", "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione" – "Piano triennale di prevenzione della corruzione" e di tale pubblicazione è stata data evidenza nel sito medesimo in modo che tutti i soggetti interessati potessero proporre osservazioni e

integrazioni, da valutare attentamente al fine di eventuali aggiustamenti del Piano. Nessuna osservazione e/o proposta è stata ricevuta.

A seguito dell'approvazione del Piano da parte del Consiglio in data 31.01.2025, la Direzione Generale ha emesso un Ordine di Servizio volto ad informare tutto il personale dell'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2025-2027.

Il Piano, inoltre, è stato pubblicato a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella rete aziendale all'interno della cartella denominata "Attività istituzionale" – sottocartella "Prevenzione della Corruzione" e trasmesso per e-mail dalla Segreteria della Direzione Generale a tutti i dipendenti.

Il medesimo documento, altresì, è stato pubblicato all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, nelle sottosezioni denominate "Disposizioni generali - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione".

Il Piano, infine, è stato trasmesso a cura della Direzione Generale al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, all'Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio quale organo politico e al Centro Regionale di Programmazione.

In conseguenza dell'adozione del Piano per il triennio 2025 - 2027, il RPCT dovrà predisporre un piano di formazione annuale che preveda interventi formativi per tutto il personale, articolati nei seguenti termini:

A) formazione di livello generale rivolta a tutti i dipendenti, sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento al PTPCT 2025 – 2027 e al Codice di comportamento della SFIRS S.p.A.

B) formazione di livello specifico rivolta alla *governance* aziendale, al collegio sindacale, ai responsabili d'Area/Unità/Staff e funzionari addetti alle aree a rischio.

Al fine di monitorare la qualità e l'adequatezza della formazione erogata, il RPCT sottoporrà ai soggetti destinatari sia un test di verifica della preparazione raggiunta che un questionario che rilevi il grado di soddisfazione del percorso avviato e le conseguenti ulteriori priorità formative.

SEZIONE PRIMA

7 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve riportare gli 'obiettivi strategici' in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati dall'Organo di gestione, i quali costituiscono contenuto necessario del Piano medesimo.

Tenendo conto della peculiarità della nostra Società e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT, il Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A., nella tornata del 19.12.2024, ha definito i propri obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione:

- revisione della gestione del rischio a seguito dell'aggiornamento della normativa interna e del MOG 231/01;
- aggiornamento codice di comportamento aziendale;
- adeguamento del Piano alle nuove Linee Guida ANAC in materia di pantouflage e alle recenti Linee Guida della Regione Sardegna in materia di conflitti d'interesse .

8 ANALISI DEL CONTESTO

8.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale la SFIRS S.p.A. si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

8.1.1 L'ECONOMIA DELLA SARDEGNA

8.1.1.1 Il quadro d'insieme

Nel 2023 l'economia della Sardegna è cresciuta debolmente, rallentando rispetto alla dinamica osservata l'anno precedente. In base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) della Banca d'Italia, il prodotto è aumentato dello 0,7 per cento a prezzi costanti, in linea con il dato del Mezzogiorno ma inferiore a quello osservato per il complesso del Paese. Come nella media italiana, l'economia regionale ha mostrato una dinamica più vivace nel primo trimestre dell'anno, per poi indebolirsi nei mesi successivi.

Tra le componenti della domanda hanno decelerato i consumi delle famiglie e gli investimenti. La debolezza del commercio internazionale ha comportato una contrazione della domanda proveniente dall'estero per le produzioni regionali.

L'inflazione è rimasta elevata nella media del 2023, continuando a erodere il potere di acquisto delle famiglie, nonostante l'attenuazione nel corso dell'anno soprattutto per la riduzione dei prezzi dei beni energetici. L'aumento dei tassi di interesse, volto a contrastare l'inflazione, si è tradotto in un aumento del costo del credito. La progressiva esecuzione delle opere connesse con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha invece sostenuto, in modo incisivo, l'economia regionale⁴.

8.1.1.2 I settori produttivi

Nel 2023 l'attività del settore produttivo ha rallentato. Nell'industria in senso stretto la debolezza congiunturale si è riflessa in una riduzione della produzione e in un calo della quota di imprese con fatturato in espansione. L'attività è cresciuta nelle costruzioni, seppur in misura minore rispetto all'anno prima: al rallentamento dell'edilizia residenziale privata, connesso alla rimodulazione degli incentivi fiscali, si è associato un marcato aumento delle opere pubbliche. Nei servizi il quadro congiunturale si è indebolito, pur restando in leggera espansione. Il commercio ha risentito del rallentamento dei consumi delle famiglie; nel turismo le presenze nelle strutture ricettive si sono incrementate solo per la componente straniera; anche i passeggeri presso gli scali portuali e aeroportuali della regione sono aumentati.

La redditività delle imprese si è mantenuta nel complesso sui livelli del 2022, nonostante il rallentamento congiunturale e l'aumento della spesa per interessi. Rispetto ai precedenti cicli di politica monetaria restrittiva, il settore produttivo sardo, così come quello nazionale, ha affrontato il rialzo del costo del credito potendo contare su una struttura finanziaria più solida, grazie al minore livello di indebitamento, alla maggiore redditività e alla disponibilità di abbondanti riserve liquide. La liquidità delle imprese ha continuato ad attestarsi su valori ancora elevati nel 2023, nonostante una leggera flessione alla fine dell'anno. I prestiti al settore produttivo si sono ridotti: in un quadro di indebolimento della domanda di credito,

⁴ Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sardegna, Rapporto annuale n. 20 - 24 giugno 2024.
[Banca d'Italia - N. 20 - L'economia della Sardegna](#)

pure per l'onerosità dei prestiti, e di maggiore selettività delle politiche di offerta degli intermediari, hanno inciso anche gli ingenti rimborsi di prestiti ottenuti nella fase più intensa della pandemia⁵.

8.1.1.3 Il mercato del lavoro e le famiglie

Nel 2023 l'occupazione in regione è cresciuta in misura più intensa rispetto all'anno precedente; la domanda di lavoro ha interessato soprattutto i contratti a tempo indeterminato. Le retribuzioni contrattuali sono cresciute in Sardegna meno intensamente rispetto alla media del Paese, riflettendo la minore quota di contratti i cui rinnovi hanno comportato adeguamenti più elevati. La partecipazione al mercato del lavoro è tornata ad aumentare leggermente, sospinta unicamente dalla componente femminile. A ciò si è accompagnata una riduzione del tasso di disoccupazione, che ha riguardato pressoché tutte le fasce di età e i livelli di istruzione. In prospettiva, l'evoluzione dell'offerta di lavoro sarà sempre più condizionata dagli andamenti demografici, particolarmente negativi per la Sardegna sia nel confronto nazionale, sia nel contesto europeo. Dati questi scenari e in assenza di incrementi nel tasso di partecipazione, la forza di lavoro si ridurrebbe significativamente nei prossimi decenni, con implicazioni sulla crescita economica, sulla spesa pensionistica e su quella sanitaria.

L'espansione occupazionale si è riflessa in un aumento del reddito disponibile nominale delle famiglie sarde. Il potere d'acquisto è stato però eroso dall'incremento dei prezzi, pur in graduale attenuazione nel corso dell'anno. Contestualmente, si è osservato un rallentamento dei consumi, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2023. I prestiti alle famiglie hanno continuato a espandersi ma in misura decisamente più contenuta rispetto al 2022, riflettendo soprattutto la decelerazione dei mutui per l'acquisto di abitazioni, in un contesto di minore domanda di credito da parte delle famiglie e di restrizioni delle condizioni di offerta degli intermediari⁶.

⁵ Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sardegna, Rapporto annuale n. 20 - 24 giugno 2024.
[Banca d'Italia - N. 20 - L'economia della Sardegna](#)

⁶ Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sardegna, Rapporto annuale n. 20 - 24 giugno 2024.
[Banca d'Italia - N. 20 - L'economia della Sardegna](#)

8.1.1.4 Il mercato del credito

La qualità dei prestiti è rimasta su livelli storicamente elevati, nonostante un incremento marginale del tasso di deterioramento e un lieve aumento dei ritardi nei rimborsi dei prestiti *in bonis* alle imprese. L'incidenza dei crediti deteriorati ha continuato a ridursi, beneficiando ancora di stralci e cessioni su posizioni datate. I depositi bancari di famiglie e imprese sarde hanno ristagnato alla fine dell'anno; l'aumento dei depositi a risparmio ha compensato la contrazione dei conti correnti. Il valore dei titoli a custodia presso le banche è fortemente cresciuto, soprattutto nella componente obbligazionaria e in particolare dei titoli di Stato, sospinti da un ingente flusso di investimenti verso nuove emissioni⁷.

8.1.1.5 La finanza pubblica locale

Nel 2023 la spesa pubblica degli enti territoriali sardi ha continuato a crescere, riflettendo l'andamento sia della componente corrente, sia di quella in conto capitale; quest'ultima è stata trainata dagli investimenti pubblici connessi con la progressiva attuazione del PNRR.

La spesa sanitaria è cresciuta ulteriormente, anche per l'aumento di quella per il personale. Nonostante il rafforzamento degli organici avvenuto nel corso degli ultimi anni e una dotazione di personale nel complesso più favorevole rispetto alla media nazionale, in prospettiva potrebbero emergere criticità legate all'uscita per pensionamento di un numero consistente di figure professionali⁸.

8.1.2 IL LIVELLO DI BENESSERE NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA – GLI INDICATORI BES

8.1.2.1 Premessa

Il progetto BES nasce nel 2010 per misurare il Benessere equo e sostenibile in Italia, con l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. A tal fine, i tradizionali indicatori economici, primo fra tutti il Pil, sono stati integrati con misure sulla qualità della vita delle persone e sull'ambiente.

⁷ Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sardegna, Rapporto annuale n. 20 - 24 giugno 2024.
[Banca d'Italia - N. 20 - L'economia della Sardegna](#)

⁸ Fonte: Banca d'Italia - L'economia della Sardegna, Rapporto annuale n. 20 - 24 giugno 2024.
[Banca d'Italia - N. 20 - L'economia della Sardegna](#)

L'Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio multidimensionale per misurare il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) con l'obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle disuguaglianze e alla sostenibilità. Sono stati individuati 12 domini fondamentali per misurare il benessere in Italia: salute; istruzione e formazione; lavoro e conciliazione tempi di vita; benessere economico; relazioni sociali; politica e istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; paesaggio e patrimonio culturale; ambiente; innovazione, ricerca e creatività; qualità dei servizi.

8.1.2.2 Il BES dei territori

Il sistema di indicatori Bes dei Territori (BesT) estende a livello sub-regionale un ampio set delle misure del Benessere equo e sostenibile (Bes), e le integra con ulteriori indicatori di benessere rilevanti per il livello locale. Gli indicatori BesT, diffusi a livello nazionale dal 2018 e riferiti all'insieme delle province e città metropolitane italiane, consentono di approfondire le conoscenze sulla distribuzione del benessere nelle diverse aree del Paese, di valutare più accuratamente le disuguaglianze territoriali e di delineare i profili di benessere dei singoli territori.

8.1.2.3 Il BES dei territori sardi

Le province sarde⁹ hanno livelli di benessere relativo leggermente migliori rispetto alla media del Mezzogiorno ma peggiori rispetto all'Italia. Classificando le province italiane in 5 classi di benessere relativo (bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta) sul complesso degli indicatori disponibili per l'ultimo anno di riferimento (2020-2022), il 15,9 per cento delle misure colloca le province sarde nella classe di benessere più elevata; nel complesso il 31,5 per cento delle misure le assegna alle classi medio-alta e alta (la media delle province del Mezzogiorno è rispettivamente 11,6 e 26,4 per cento). I segnali di svantaggio sono frequenti. Quasi il 40 per cento delle misure si concentra nella coda della distribuzione, ovvero nelle due classi di benessere relativo più basse tra le cinque considerate (la media delle province del Mezzogiorno è 47,1 per cento).

⁹ Fonte: ISTAT - BES dei territori – Il benessere equo e sostenibile della Sardegna 2023 [https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-\(bes\)/il-bes-dei-territori](https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/il-bes-dei-territori)

8.1.2.4 I risultati migliori

Nell'ultimo anno i livelli di benessere relativo più elevati si osservano nella città metropolitana di Cagliari (con quasi il 38 per cento degli indicatori nelle classi di benessere relativo alta e medio-alta). Confrontando i domini e considerando le due classi più elevate, i risultati migliori si registrano nei domini Politica e istituzioni, che raggiunge il 68,0 per cento, seguito da Sicurezza, al 56,0 per cento. Nel primo, il profilo delle province si delinea positivamente grazie a livelli alti e medio-alti della quota di amministratori donne (35,0 per cento nell'isola; 41,6 per cento nella città metropolitana di Cagliari) e per la capacità di riscossione degli enti locali a livello comunale (80,8 per cento nell'isola; 87,9 per cento nella provincia di Oristano); nel secondo i territori sardi si distinguono per livelli più bassi delle denunce di furto in abitazione (85,9 per cento nell'isola; 48,0 per cento nella provincia di Oristano) e di borseggio (26,8 per cento nell'isola; 10,5 per cento nella provincia di Oristano).

8.1.2.5 I punti di debolezza

Le province più svantaggiate della regione sono Oristano e Sud Sardegna, che nell'ultimo anno si trovano nelle due classi di coda della distribuzione nazionale per circa la metà degli indicatori. Il Sud Sardegna è la provincia in assoluto più penalizzata, perché ha anche una quota di indicatori nelle classi di benessere relativo alta e medio-alta inferiore alla media regionale (-5,1 punti percentuali). Nel dominio Benessere economico il 63,1 per cento delle misure colloca le province sarde nelle due classi di coda. Si tratta in particolare degli indicatori relativi all'importo medio annuo pro-capite dei redditi pensionistici (18.289 euro nell'isola; 16.638 euro nella provincia del Sud Sardegna e 17.004 euro in quella di Oristano) e le retribuzioni medie annue dei lavoratori dipendenti (15.180 euro nell'isola; 12.479 euro nella provincia di Nuoro). Nel dominio Paesaggio e patrimonio culturale tutte le misure delle province sarde si concentrano nelle due classi di coda della distribuzione nazionale.

8.1.2.6 Le diseguaglianze territoriali

I maggiori squilibri si osservano nei profili delle province di Nuoro e Oristano, con un'alta percentuale di indicatori nelle due classi estreme. Nei domini Qualità dei servizi, Sicurezza e Istruzione e formazione buona parte degli indicatori evidenzia ampi divari tra la provincia

con i risultati migliori e quella con i risultati peggiori. Invece, la distanza tra le province sarde è minima per gli indicatori dei domini Benessere economico e Politica e istituzioni.

8.1.2.7 *La Sardegna tra le regioni europee*

La Sardegna si colloca tra le regioni europee con i risultati migliori per quattro dei nove indicatori BesT disponibili per il confronto con le regioni europee: Speranza di vita alla nascita e Mortalità infantile nel dominio Salute (34° e 37° posto su 234 regioni, anno 2021); Partecipazione alla formazione continua delle persone di 25-64 anni nel dominio Istruzione e formazione (89° posto su 233 regioni per cui il dato è disponibile, anno 2022); Rifiuti urbani prodotti nel dominio Ambiente (65° posto su 139 regioni per cui il dato è disponibile, anno 2019). I restanti cinque indicatori, relativi ai domini Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Politica e Istituzioni, Innovazione, ricerca e creatività sono su livelli più bassi della media Ue.

8.1.2.8 *Sardegna: il territorio, la popolazione, l'economia*

Il territorio sardo, al 1° gennaio 2023, comprende 377 Comuni, 4 Province e una Città metropolitana. Il 50,0 per cento della popolazione vive in piccole città e sobborghi e il 32,9 per cento in aree rurali. Nelle aree interne, distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, risiede il 36,5 per cento dei sardi (22,7 per cento la media italiana). Al 1° gennaio 2023 la popolazione regionale supera gli 1,5 milioni di abitanti e rappresenta il 2,7 per cento della popolazione italiana. La dinamica demografica è più negativa rispetto alla media italiana (-2,3 per cento dal 1° gennaio 2020, -1,3 la variazione a livello nazionale). L'economia regionale si connota per una forte incidenza del settore dei servizi, a cui si affianca l'agricoltura: gli occupati nel settore terziario sono il 79,3 per cento (73,3 per cento la media nazionale), quelli impiegati nella produzione agricola sono il 6,2 per cento (3,6 per cento in Italia). Il valore aggiunto complessivo generato dal sistema produttivo regionale nel 2020 è di 29.481 milioni di euro correnti (18.417 euro per abitante), il 2,0 per cento del valore aggiunto nazionale.

8.1.3 LA CRIMINALITÀ

Da quanto riportato nella Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia (Dia) relativa al II semestre 2023, in Sardegna, non si registra la presenza di associazioni di tipo mafioso a carattere autoctono, tuttavia, sono emersi contatti di soggetti criminali isolani con

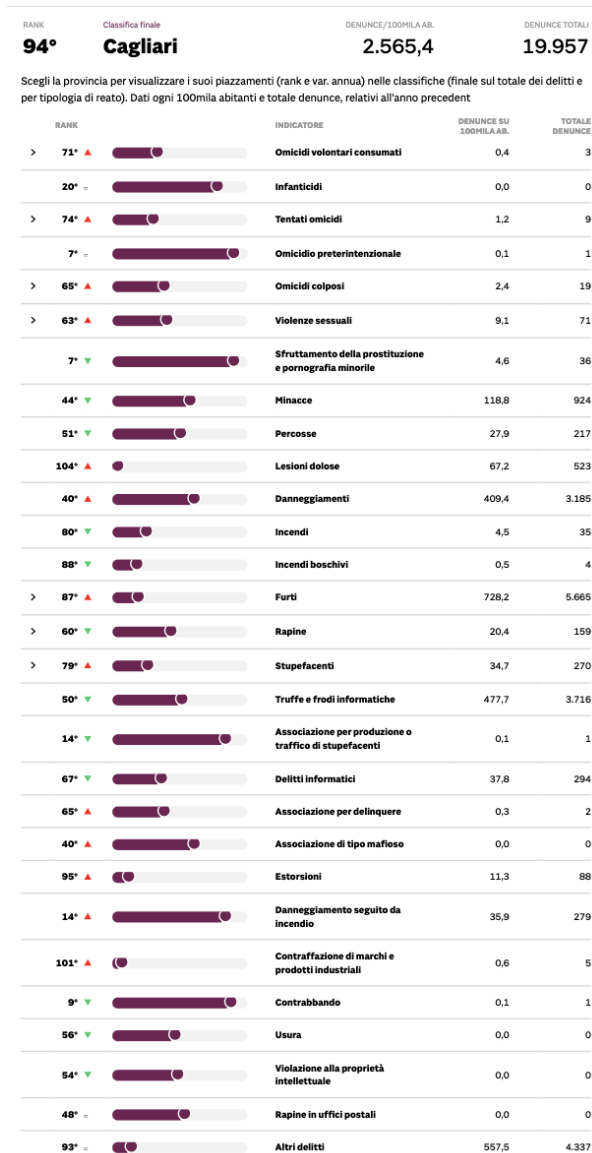
le tradizionali organizzazioni mafiose del sud Italia con particolare riguardo al traffico di droga. Nell'ambito del traffico e dello spaccio di stupefacenti, riveste particolare rilevanza la coltivazione di marijuana e non si può escludere l'eventualità che parte della produzione possa essere destinata fuori Regione. Un fenomeno che desta particolare allarme sociale è quello degli assalti ai portavalori che si registrano nel territorio, sfociati anche in conflitti a fuoco e, in alcuni casi, con l'utilizzo di armi a elevata capacità offensiva. Persiste l'attività di corrieri nigeriani specializzati nel trasporto di droga. Sono stati registrati nel semestre alcuni episodi di intimidazione anche nei confronti di amministratori locali. La Prefettura di Cagliari ha emesso 4 interdittive antimafia nei confronti di altrettanti soggetti colpiti da condanne e/o misure di prevenzione personale, interessati all'erogazione di contributi del settore agricolo.

Avuto riguardo al fenomeno del riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, dai Quaderni dell'antiriciclaggio redatti dall'Unità di Informazione Finanziaria relativi al I semestre 2024, è emerso che nel territorio della Regione Sardegna le segnalazioni di operazioni sospette sono state pari a 1.134. Nel I e II semestre 2023 sono risultate pari rispettivamente a 1.094 e 1.004.

Da ultimo, nell'indice della criminalità, fondamentale per un'analisi completa del contesto esterno, in cui si riportano le statistiche dei reati stilate dal «Sole 24 Ore»¹⁰ per il 2024, la provincia di Cagliari - sede della Società - è collocata al 94° posto.

¹⁰ Fonte: <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/classifica/cagliari>

Indice della criminalità 2024 – Provincia di Cagliari



Tra i reati maggiormente denunciati vi sono i delitti contro il patrimonio (ad esempio: furti, danneggiamenti, truffe e frodi informatiche) e i delitti contro la persona (minacce, lesioni, violenza sessuale).

Negli ultimi cinque anni il trend relativo all'indice della criminalità è relativamente costante:

- 2020 73° posto;
- 2021 81° posto;
- 2022 82° posto;

- 2023 88° posto.

8.1.4 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In attesa dell'aggiornamento annuale dei dati, si rinvia alla relazione inaugurale del Procuratore Generale della Corte dei Conti della Regione Sardegna dott. Bruno Domenico Tridico per l'anno giudiziario 2024 nella quale sono riportate le fattispecie di maggior rilievo che hanno interessato la Procura. In particolare, si tratta di: indebita percezione di contributi pubblici e delle frodi comunitarie, percezione di contributi per allevamenti inesistenti o per false dichiarazioni di disponibilità di terreni, assenteismo di dipendenti pubblici dal posto di lavoro, gravi episodi di malasanità, indebita appropriazione di somme destinate agli scopi del gruppo consiliare di appartenenza, indebita percezione di emolumenti retributivi e rimborsi spese per missioni o altro, danni all'immagine, violazione del dovere di esclusività dei pubblici dipendenti e svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale non autorizzata e/o non autorizzabile.

8.1.5 GLI INDICATORI DI CONTESTO DI CUI ALLA DASHBOARD DI ANAC

Si precisa che, ai fini della redazione dell'analisi del contesto, è stata consultata altresì la nuova *dashboard* dell'Autorità, reperibile al *link* <https://www.anticorruzione.it/indicatori-di-contesto>, con particolare riferimento ai dati inerenti ai diversi indicatori per le province del territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

8.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

8.2.1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. (in forma abbreviata "SFIRS S.p.A.") è stata costituita nel 1966 in attuazione dell'articolo 29 della Legge 11 giugno 1962 n. 588 ed è un Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo unico previsto dall'art. 106 del TUB.

La SFIRS S.p.A. è, nel contempo, una società *in house* della Regione Autonoma della Sardegna, soggetta, pertanto, ai poteri di direzione e controllo di tipo analogo a quelli che la stessa Regione attua sui propri servizi, esercitato dall'Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio quale organo politico e dal Centro Regionale di Programmazione quale Direzione competente; per l'effetto, lo Statuto della SFIRS S.p.A. individua quale "scopo esclusivo" aziendale quello di concorrere, in attuazione di piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio, esercitando l'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi

forma, nei confronti del pubblico, consentita agli Intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 01/09/1993, n°385 e successive modifiche e integrazioni.

Nel quadro delle indicazioni e delle finalità definite dalla Regione Autonoma della Sardegna, la Società può inoltre esercitare ulteriori attività, anche connesse e strumentali, nel rispetto della normativa regolamentare di vigilanza, tra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano l'erogazione di finanziamenti agevolati, la gestione di Fondi/Misure Regionali/Comunitarie e il leasing operativo. La Società può altresì acquisire, previ i necessari assensi da parte della Regione Autonoma della Sardegna e in coerenza con il proprio oggetto sociale, le proprie strategie e la normativa pro tempore vigente, partecipazioni in società già costituite o da costituire, con sede legale e operativa in Sardegna, funzionali allo sviluppo di iniziative economiche di interesse generale.

La SFIRS S.p.A., in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, riceve esclusivamente da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere; la Società, ai sensi di legge, si assicura che gli incarichi così assegnati coprano oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato.

Il ruolo istituzionale statutariamente affidato alla SFIRS S.p.A. comporta che le decisioni in tema di strategie e politiche aziendali, segnatamente quelle relative al piano industriale della stessa, devono essere sottoposte al vaglio preventivo e all'approvazione della Regione Autonoma della Sardegna.

In ottemperanza alla Deliberazione di indirizzo n° 38/19 del 28.06.2016 della Giunta Regionale, la SFIRS S.p.A., con atto stipulato in data 21.12.2018 ma con effetto dal 01.01.2019, ha acquisito il ramo d'azienda della società BIC SARDEGNA S.p.A. in liquidazione e, per l'effetto, alcune attività ritenute strategiche dall'Amministrazione Regionale già affidate alla suddetta società BIC in virtù di specifici e formali "atti" nonché il personale ad esse funzionale e ritenuto necessario.

8.2.2 STRUTTURA SOCIETARIA

"L'organico della Società è composto da n. 66 dipendenti, di questi n. 48 svolgono attività lavorativa presso la sede aziendale mentre n. 18 presso gli Assessorati della Regione Sardegna. Di questi ultimi, quattro colleghi si recano in giorni prestabiliti presso la sede

aziendale. La struttura organizzativa è composta da n. 2 Dirigenti, da n. 16 quadri direttivi e da 48 unità impiegate nelle aree professionali”.

La Società è costituita in forma di società per azioni e il capitale sociale, pari ad euro 125.241.120,00, è detenuto interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna quale unico azionista.

La SFIRS S.p.A. è organizzata secondo il modello di governo societario tradizionale, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale e l'attività di controllo contabile del bilancio di esercizio è devoluta ad una società di revisione legale.

Nell'ambito delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, il Consiglio, composto da tre membri, è investito del potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Costituisce giusta causa di revoca - ex articolo 2449 Codice Civile - il mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Il Consiglio di Amministrazione è competente su tutte le materie che non siano per legge demandate all'Assemblea ed è chiamato ad esercitare in via esclusiva, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, i poteri decisorii inerenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione in coerenza con gli atti di programmazione della Regione Autonoma della Sardegna e con gli atti di affidamento dei servizi;
- la nomina del Direttore Generale, del Vicedirettore Generale e dei dirigenti aziendali e il conferimento dei relativi poteri;
- l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- l'attribuzione di deleghe;
- la determinazione dell'organico, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro;
- i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi prevista dalla normativa *pro tempore vigente*.

Nel rispetto di quanto è prescritto nell'articolo 2381 del Codice Civile, il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno solo tra i propri componenti, escluso il Presidente, al Direttore Generale e ai dipendenti della Società.

La Regione, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, nomina i componenti dell'organo amministrativo, nonché quelli dell'organo di controllo; nell'ambito della delibera di nomina degli organi della Società, la Regione individua il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non riveste alcun ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società.

Il Presidente rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi e in giudizio. Con deliberazione del Consiglio, la firma sociale può anche essere conferita per determinati atti o categorie di atti, al Direttore Generale, a Dirigenti e a Quadri direttivi.

La direzione degli uffici spetta al Direttore Generale, che sovrintende la gestione aziendale e coordina tutta l'attività esecutiva, nel rispetto e nei limiti dei poteri demandatigli dal Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive del Presidente.

8.2.3 OGGETTO SOCIALE

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto adottato dalla SFIRS S.p.A. "La Società esercita l'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico, consentita agli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni, al fine di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Per le attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ipotecario; d) prestito su pegno; e) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma, il tutto nei limiti indicati dalla legge e per essa dall'autorità all'uopo preposta.

Nel quadro delle indicazioni e delle finalità definite dalla Regione Autonoma della Sardegna, la Società potrà inoltre esercitare ulteriori attività, anche connesse e strumentali, nel rispetto della normativa regolamentare di vigilanza, tra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano:

- erogare finanziamenti agevolati e gestire Fondi Regionali;
- prestare leasing operativi;
- recuperare crediti di terzi;
- svolgere attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- prestare consulenza specialistica in materia di finanza di impresa e quindi, in via meramente esemplificativa, in materia di struttura finanziaria e strategia industriale, di corporate finance, di operazioni di finanza straordinaria, di acquisizioni, cessioni e valutazioni di aziende e project financing;
- gestire immobili ad uso funzionale oppure immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione;
- attirare capitale privato per la realizzazione di investimenti ad elevato interesse per il territorio regionale.

Tali ulteriori attività, eccezion fatta per quelle di erogazione di finanziamenti agevolati e gestione di Fondi regionali e del leasing operativo, potranno essere svolte a condizione che si pongano in rapporto di subordinazione rispetto all'attività di concessione di finanziamenti. La Società potrà altresì acquisire, previ i necessari assensi da parte della Regione Autonoma della Sardegna e in coerenza con il proprio oggetto sociale e le proprie strategie e la normativa pro tempore vigente, partecipazioni in società già costituite o da costituire, con sede legale e operativa in Sardegna, funzionali allo sviluppo di iniziative economiche di interesse generale.

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili e ogni singola partecipazione, effettuata con capitali non rinvenienti da Fondi regionali a ciò destinati, non può eccedere il limite di concentrazione e il limite complessivo stabiliti dalla normativa di vigilanza regolamentare emessa dalla Banca d'Italia.

La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, riceve esclusivamente da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere.

La Società, ai sensi di legge, si assicura che gli incarichi così assegnati coprano oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato.

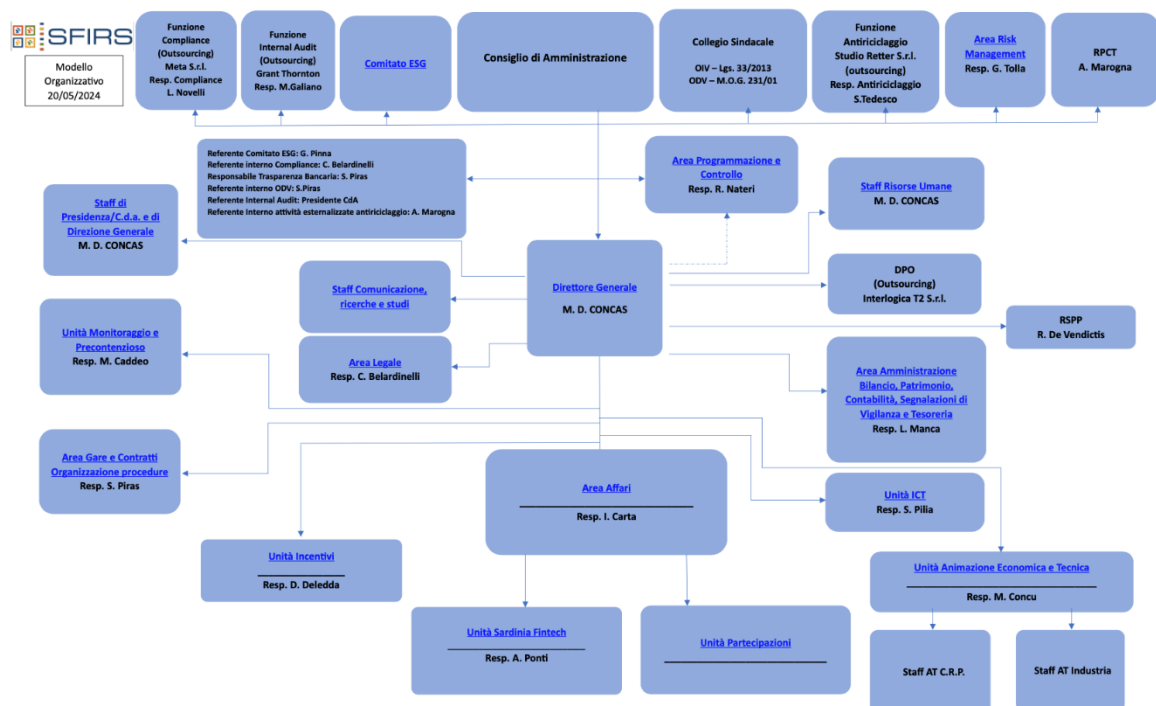
La Società è soggetta altresì a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società potrà ottenere finanziamenti da parte del socio.

Tutte le attività che la Società porrà in essere nel perseguimento delle proprie finalità saranno dalla stessa svolta nei limiti e nel rispetto, oltre che della generale normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile, anche di quella specificamente regolante le società c.d. "in house".

8.2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Si riporta, di seguito, la rappresentazione grafica dell'organizzazione aziendale. Il dettaglio dei compiti affidati a ciascuna Area/Unità/Staff è riportato nell'Allegato A).



8.2.5 EVENTI CORRUTTIVI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Nel corso del 2024 la SFIRS S.p.A. non è stata interessata da eventi corruttivi interni e non sono stati avviati procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per fatti corruttivi e/o per violazioni del codice di comportamento, pertanto, non si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, D.Lgs.165/2001. Inoltre, non sono pervenute alla Società segnalazioni di whistleblower.

8.2.6 LA SOCIETÀ PARTECIPATA GESTIONI SEPARATE- GE.SE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

In materia di anticorruzione e trasparenza, deve essere valutata anche la posizione della società Gestioni Separate GE.SE. S.r.l., ad oggi in liquidazione, quale società interamente controllata da SFIRS S.p.A.

La società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l., sin dalla sua costituzione, non disponendo di personale proprio, ha stipulato apposito contratto per prestazioni di servizi con la controllante SFIRS S.p.A.

In merito all'applicazione del presente Piano, lato prevenzione della corruzione e lato trasparenza, si rinvia al successivo Paragrafo n. 14.

8.3 VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

In relazione a quanto precede, i principali stakeholder della Società sono così riepilogabili:

- enti territoriali (in particolare, il Socio Pubblico, RAS), con cui la Società si rapporta in più ambiti e modalità;
- ulteriori Enti istituzionali (es. Autorità di Vigilanza, fra tutte Banca d'Italia e ANAC);
- enti e imprese con i quali la Società si rapporta principalmente in termini contrattuali (appaltatori) o convenzionali;
- associazioni ed enti collettivi;
- associazioni di rappresentanza sindacale;
- cittadini, in occasione di richieste di prestazioni, ovvero reclami per disservizi.

Si riporta a seguire una rappresentazione di sintesi dei principali **rischi esterni** evidenziati e delle azioni di contrasto che la Società intende attuare a garanzia del corretto svolgimento dei processi interni *core* e strumentali.

SINTESI DEI RISCHI DEL CONTESTO ESTERNO				
Rischi esterni	RATING (alto/medio/basso)	Aree di SFIRS potenzialmente sottoposte ai rischi esterni	Misure di prevenzione	Responsabile della misura di prevenzione
▪ Infiltrazioni mafiose nelle procedure di affidamento ed esecuzione di Appalti pubblici o reclutamento di personale ▪ Pressioni, variamente espresse, provenienti da soggetti appartenenti alle cosche mafiose ovvero da soggetti appartenenti a <i>lobbies</i> (operatori economici fortemente radicate nel territorio sardo) ▪ Richieste dell'utenza volte ad ottenere la complicità dei dipendenti della SFIRS per la commissione di reati (in particolare, truffe, frodi, delitti contro la P.A., etc.)	MEDIO	▪ Contratti pubblici ▪ Risorse Umane ▪ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ▪ Aree di operatività core di SFIRS S.p.A.	▪ Verifiche e controlli in merito al possesso dei requisiti, da parte degli appaltatori, di cui agli artt. 94 e ss del D.Lgs. 36/2023 ▪ Verifiche e controlli antimafia ▪ Patto di Integrità ▪ Segnalazioni alle Autorità competenti in merito ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa o comunque di pressione criminosa Azioni volte alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità nei rapporti esterni utenti / fornitori: ▪ Formazione del personale sui temi dell'etica e della legalità, anche con riferimento al rapporto con <i>stakeholders</i> e utenti esterni ▪ Adeguamento periodico degli standard contrattuali ▪ Aggiornamento periodico del Codice di comportamento ▪ Consultazione pubblica del presente Piano e condivisione con gli <i>stakeholders</i> dell'Ente ▪ Apertura di canali per la raccolta delle segnalazioni dall'esterno	▪ Strutture competenti (per i processi di affidamento e reclutamento) ▪ RPCT

8.4 MAPPATURA DEI PROCESSI

Coerentemente con le indicazioni fornite dal PNA 2019, l'analisi del contesto interno si sostanzia, anche, sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi aziendali (c.d. mappatura). La mappatura dei processi è definita come un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'organizzazione in maniera strumentale alla valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. Il PNA ha esplicitato poi che l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT, dato che l'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

In questo quadro di riferimento, la mappatura dei processi ha tenuto conto della specifica dimensione organizzativa della SFIRS S.p.A., delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. procedure aziendali, regolamenti, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura effettuata ha condotto, come previsto

nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (35) per 11 aree di attività (Tabella 1). La finalità perseguita in questa fase è stata quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

Nello specifico, negli ultimi anni l'RPCT ha svolto, con la collaborazione dei Responsabili d'Unità/Staff/Funzione, la ricognizione di tutti i processi organizzativi aziendali attraverso l'analisi documentale e interviste strutturate con i Responsabili delle Unità/Staff in modo da pervenire al catalogo dei flussi proceduralizzati e delle prassi di cui infra. Nel corso del 2025, la Società, che è stata interessata per tutto il 2024 da una profonda riorganizzazione aziendale e da una revisione della normativa interna, procederà ad una nuova verifica approfondita sull'attualità della mappatura dei processi aziendali e dei correlativi rischi.

Tabella 1 – Elenco dei processi mappati

AREA	PROCESSI
1. CONTRATTI PUBBLICI	A. Autorizzazione del Responsabile dell'Unità ICT (< 1.500,00)
	B. Autorizzazione del Direttore Generale (da 1.501,00 entro i poteri delega)
	C. Autorizzazione del C.d.A. (oltre i poteri di delega del Direttore)
	D. Autorizzazione C.d.A. (sopra soglia)
2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	A. Fondo di Garanzia
	B. Sardinia Fintech
	C. Fondo per l'innovazione e l'inclusione sociale
	D. Finanziamenti RAS
	E. Contributi RAS
	F. Finanziamenti SFIRS S.p.A. fondi propri
3. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A. Selezione personale
	B. Valutazione eventuali conflitti di interesse
	C. Incentivazione del personale
	D. Progressioni di carriera
	E. Gestione delle spese di trasferta del personale
4. RAPPORTI CON LA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	A. Rapporti con la RAS

5. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	A. Recupero giudiziale crediti
	B. Gestione controversie legali /contenzioso giudiziale
6. CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	A. Consulenza "Confidi"
7. AFFIDAMENTI DI CONSULENZE ESTERNE A PERSONE FISICHE	A. Consulenze esterne a persone fisiche
8. GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	A. Spese di rappresentanza
9. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	A. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni inerenti, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente
	B. Gestione dei flussi finanziari
	C. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni
	D. Acquisto / vendita di un immobile - Locazione o rinnovo di una locazione di un immobile
	E. Gestione tecnica dei beni immobili
	F. Gestione del patrimonio mobiliare
	G. Utilizzo delle auto di servizio
10. INCARICHI E NOMINE	A. Nomine in Società / Enti partecipati da SFIRS S.p.A.
11. GESTIONI SEPARATE - GE.SE. S.r.l.	A. Gestione delle partecipazioni in bonis (per conto di GE.SE.)
	B. Gestione crediti da finanziamento (per conto di GE.SE.)
	C. Rapporti con le Istituzioni
	D. Affidamento di incarichi di consulenza (da parte del Liquidatore)
	E. Attività liquidatoria
	F. Gestione del contenzioso in essere in relazione alle posizioni di GE.SE.

9 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il processo di *risk assessment* si è articolato in tre fasi:

- 1) **Identificazione del rischio:** l'identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi o alle fasi dei processi, della Società. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli

“eventi rischiosi” che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo / fasi di processo e produrre conseguenze sull’Ente.

2) **Analisi del rischio:** l’analisi dei rischi consiste - a seguito delle innovazioni introdotte dall’All. 1 al PNA 2019 – in un giudizio *qualitativo* in merito al *rating* da attribuire al singolo processo considerato, formato all’esito dell’applicazione di determinati indicatori (“valore complessivo del rischio”).

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli (c.d. fattori abilitanti);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

3) **Ponderazione del rischio:** l’attività di ponderazione dei rischi costituisce l’ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste “*nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento*”, così come ribadito ancora nell’All. 1 al PNA 2019.

Tanto premesso, a decorre dallo scorso anno, la valutazione del rischio è stata condotta, sulla base di una metodologia ispirata a criteri di “**prudenzialità**” di cui al PNA 2019, fondata sulle seguenti linee progettuali:

- sono stati definiti **n. 9 indicatori** per l’analisi del rischio *inerente*, tratti in parte dalle esemplificazioni dell’ANAC, in parte da riflessioni interne volte a semplificare l’applicazione della metodologia e ad adeguarla al contesto della Società;

INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7	INDICATORE 8	INDICATORE 9
IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO È GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO, EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALAMINISTRAZIONE, ACCERTATI DALLA SOCIETÀ (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SFIRS, IMPATTI ECONOMICI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SFIRS, IMPATTI REPUTAZIONALI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SFIRS, IMPATTI ORGANIZZATIVI NEGATIVI

- ciascun indicatore è stato valorizzato in termini di *rating* “basso” (verde), “medio” (giallo), “alto” (rosso), con la possibilità di indicare, in ogni caso, delle ulteriori

declinazioni mediane (es. “Medio/Basso” o “Medio/Alto”);

- l’analisi è stata declinata in (i) analisi del rischio *inerente* (o rischio lordo) e rischio *residuo* (o rischio netto), come a seguire intesi;

RISCHIO INERENTE	Rischiosità che non tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche - in essere presso la Società
RISCHIO RESIDUO	Rischiosità che tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche - in essere presso la Società e sulla quale occorre attivarsi, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating di rischio risulti ancora stimato in "MEDIO"

- il “**valore complessivo del rischio inerente**” è definito quale media “indicativa” delle valutazioni qualitative rese in relazione ai singoli indicatori, fondata sul criterio di “prudenzialità” e aperta a forme di ponderazioni correttive anche su iniziativa del RPCT;

nell’ottica di stimare il rischio residuo, è stata valutata l’efficacia delle misure di prevenzione (*i.e.* delle misure a contenimento dei rischi) in termini di “*migliorabile*”,

TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
PRINCIPI E MISURE MOG 231	MISURE ESISTENTI DI LIVELLO GENERALE	FATTORI ABILITANTI RESIDUI	MISURA ESISTENTE DI LIVELLO SPECIFICO (Misure previste dalla singola struttura di SFIRS in analisi)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	MISURA SPECIFICAMENTE DA ATTUARE	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
							RATING DI RISCHIOSITÀ RISCHIO RESIDUO				TARGET DI ATTUAZIONE (VALORE ATTESO)

“*adeguata*” e “*molto adeguata*”;

- infine, per ciascun processo, l’attribuzione del *rating* di rischio è stato accompagnato da una specifica **motivazione**;
- la metodologia prevede che le valutazioni siano rese, con cadenza annuale, dai singoli Responsabili dei processi considerati (c.d. “*risk self assessment*”), ai quali - anche in occasione dei percorsi formativi - vengono rappresentati gli strumenti di cui si è dotata la Società per l’esecuzione dell’analisi medesima;
- il RPCT verifica la *coerenza* e, prima ancora, la *correttezza* delle valutazioni svolte dai singoli Responsabili intervenendo in caso di incongruità riconoscibili ovvero suggerendo valutazioni maggiormente prudenziali, ove necessario;
- in definitiva, alla luce delle operazioni di cui sopra, è adottato il seguente **schema**

logico, che sintetizza le tre fasi della gestione del rischio e che sarà oggetto di continuo miglioramento e implementazione negli anni a venire:

ANALISI E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI										VALUTAZIONE DEI RISCHI										TRATTAMENTO DEI RISCHI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	ANALISI DEI RISCHI										RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO	RISCHIO

In merito alle risultanze della valutazione del rischio così operata si rinvia all'Allegato B) del presente Piano.

Nel corso del 2025, la Società, che è stata interessata per tutto il 2024 da una profonda riorganizzazione aziendale e da una revisione della normativa interna, procederà ad una nuova verifica approfondita sull'attualità della mappatura dei processi aziendali e dei correlativi rischi.

Tabella 2- Catalogo dei rischi e Rating rischio inerente e rischio residuo

ID. RISCHIO	Rischio	Rating Rischio inerente	Rating misure di prevenzione	Rating Rischio Residuo
R01A	R01A. Favorire (sfavorire) un soggetto esterno particolare nei processi di affidamento (lavori, servizi, forniture) SOTTO SOGLIA	Medio	Adeguate	Medio/Basso
RO1B	R01B. Favorire (sfavorire) un soggetto esterno particolare nei processi di affidamento (lavori, servizi, forniture) SOPRA SOGLIA	Alto	Molto adeguata	Medio/Basso
R02ABCD	R02ABCD. Favorire un soggetto particolare nella attività concessoria	Medio	Adeguate	Basso
R02EFG	R02EFG. Favorire un soggetto particolare nell'attività concessoria	Medio	Adeguate	Basso
RO3A	R03A. Favorire un candidato particolare nella procedura di selezione del personale	Medio	Adeguate	Basso
R04B	R04B. Favorire un soggetto terzo in presenza di conflitto di interessi	Medio	Adeguate	Basso
R05C	R05C. Attribuzione indebita del bonus di produttività anche in assenza del raggiungimento obiettivi previsti	Alto	Migliorabile	Alto

R06D	R06D. Indebito riconoscimento di progressione di personale in contrasto a quanto previsto dalla legge ovvero in via inconferente rispetto al merito del singolo interessato al solo fine di favorire determinati soggetti, anche in danno di altri	Alto	Migliorabile	Alto
R07E	R07E. Indebito riconoscimento di spese di trasferta e comunque riconoscimento di erogazioni a rimborso in violazione della regolamentazione interna di SFIRS S.p.A.	Medio	Adeguate	Basso
R08	R08. Favorire un soggetto esterno particolare omettendo incongruenze o generando documenti/fabbisogni attestanti una falsa rappresentazione della realtà ai fini dell'approvazione delle proposte presentate dalla Società	Medio	Adeguate	Basso
R09	R09. Favorire una o più controparti debitorie	Alto	Adeguate	Medio
R10	R10. Favorire un determinato legale	Alto	Adeguate	Medio
R11	R11. Favorire (sfavorire) un CONFIDI particolare	Alto	Adeguate/ Migliorabile	Medio/Alto
R13	R13. Favorire un consulente esterno particolare	Medio	Migliorabile	Medio

R14	R14. Malagestio dei poteri di spesa per l'organizzazione di eventi di rappresentanza	Alto	Migliorabile	Medio/Alto
R15	R15. Falsità in atti/documenti inerenti alla gestione delle entrate e delle spese	Basso	Adeguate	Basso
R16	R16. Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare in maniera inefficiente ovvero dannoso e comunque in spregio ai principi di economicità	Medio	Adeguate	Basso
R17	R17. Utilizzo dei beni aziendali per finalità personali	Medio	Adeguate	Basso
R17 bis	R17 (bis) Utilizzo delle auto di servizio per finalità personali	Medio	Migliorabile	Medio
R18	R18. Designazione / Nomina di un soggetto, quale espressione di SFIRS S.p.A. in seno all'Ente partecipato, in conflitto di interessi e, comunque, in stato di inconferibilità / incompatibilità	Alto	Migliorabile	Alto
R19	R19. Omessa contestazione di inadempienti ovvero comportamenti illegittimi posti in essere dal designato/nominato in seno all'ente partecipato da SFIRS S.p.A.	Alto	Migliorabile	Alto

Tabella 3 – Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione - Catalogo dei rischi e Rating rischio inerente e rischio residuo

ID. RISCHIO	Rischio	Rating Rischio inerente	Rating misure di prevenzione	Rating Rischio Residuo
GSR1	R1 Gestione delle partecipazioni in danno degli interessi di SFIRS S.p.A.	Alto	Migliorabile	Medio
GSR2	R2 Gestione dei crediti in danno degli interessi di SFIRS S.p.A.	Alto	Migliorabile	Medio
GSR3	R3 Gestione arbitraria del rapporto volta a favorire l'occultamento di illeciti	Alto	Migliorabile	Medio
GSR4	R4 Favorire un consulente esterno particolare	Alto	Migliorabile	Medio
GSR5	R5 Gestione dell'attività liquidatoria in danno degli interessi di SFIRS S.p.A., quale socio unico			Medio
GSR6	R6 Gestione del contenzioso in essere in danno degli interessi di SFIRS S.p.A., quale socio unico	Alto	Migliorabile	Medio

10 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di identificare e programmare le misure di prevenzione, volte a mitigare ed evitare la realizzazione del rischio corruttivo. Sul punto, l'ANAC distingue tra misure specifiche (relative ai processi più a rischio o a potenziali criticità) e misure generiche (che si riferiscono trasversalmente a tutta l'amministrazione o ente). Tali misure devono essere programmate con taglio operativo, individuando le modalità e le tempistiche di attuazione e le strutture responsabili. È indispensabile, dunque, che tali misure siano descritte in modo dettagliato.

Per quanto riguarda la SFIRS S.p.A., in conformità a quanto previsto dalle *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* adottate dall'ANAC, è stata operata, in primo luogo, una valutazione delle misure di prevenzione dei rischi-reato previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento a quanto previsto all'interno della Parte Speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e del Codice di Comportamento.

Successivamente, recepiti tutti i principi di comportamento, i protocolli di controllo e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza previsti all'interno del Modello, sono state esaminate le procedure aziendali e i regolamenti adottati dalla Società e costituenti parte integrante del sistema di controllo interno. In particolare, sono state esaminate e recepite le misure di gestione del rischio contenute all'interno del “Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture”, del “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni”, e del “Regolamento per il reclutamento del personale (art. 18, comma 2, D.L. 112/08 conv. in L. 133/08)”.

Infine, si è provveduto a valutare se le misure di prevenzione del rischio così individuate risultassero sufficienti a mitigare il livello di rischio relativo a ciascuna attività sensibile o se risultasse necessario un adeguamento del sistema di controllo interno attraverso l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo atte a prevenire i rischi di corruzione. Nei paragrafi successivi verranno esaminate le misure generali e specifiche adottate dalla Società.

Il dettaglio delle misure di prevenzione specifiche associate a ciascun processo è riportato nell'Allegato B) del Piano. Nel corso del 2025, la Società, che è stata interessata per tutto il 2024 da una profonda riorganizzazione aziendale e da una revisione della normativa interna, procederà a una verifica più approfondita in merito all'attualità del sistema di trattamento del rischio, con contestuale aggiornamento dell'Allegato B) del Piano.

11 LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale sono costituite da:

- a. le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate da SFIRS S.p.A.;
- b. il codice di comportamento;
- c. le misure di disciplina del conflitto d'interessi;
- d. l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
- e. le misure di rotazione del personale o le misure alternative;
- f. il meccanismo di *whistleblowing* e le misure di tutela del dipendente che segnala illeciti;
- g. le misure atte a verificare il rispetto delle previsioni circa l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e dei soggetti agli stessi equiparati;
- h. il patto d'integrità;
- i. le misure atte a verificare la sussistenza di cause di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- j. le misure atte a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- k. il sistema disciplinare e sanzionatorio;
- l. la nomina del RASA.

11.1 LE MISURE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività delle amministrazioni e delle società in controllo pubblico per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che le Misure per la Trasparenza siano parte integrante del presente Piano e siano esplicitate nella Sezione II, ad esse dedicata.

11.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

Tra le misure adottate da SFIRS S.p.A. per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aggiornato, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 9 novembre 2021, che deve essere considerato parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Con delibera della Giunta Regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021 la Regione Sardegna ha adottato, altresì, il Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle società partecipate della Regione che trova applicazione anche alla SFIRS S.p.A.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento adottato dalla Società, il monitoraggio annuale sull'attuazione dello stesso e la pubblicazione sul sito istituzionale; il Codice di Comportamento – che è altresì parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società – ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare e l'inosservanza determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Al fine di assicurare l'attuazione delle norme contenute nel predetto Codice di Comportamento, la Società prevede, oltre a un efficace apparato sanzionatorio in caso di violazione dello stesso, efficaci meccanismi di attivazione connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni inerenti alla violazione del Codice.

La SFIRS S.p.A., anche in attuazione agli indirizzi dell'ANAC, provvede a:

- aggiornare il proprio Codice con procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder e previo parere obbligatorio dell'OIV;
- sensibilizzare il personale mediante consegna di copia del Codice di Comportamento della Società, unitamente al presente Piano, a tutti i dipendenti in servizio; il Documento viene trasmesso mediante e-mail dalla Segreteria della Direzione Generale ad ogni soggetto e resa nota, ai medesimi, la pubblicazione del Codice sul sito di SFIRS S.p.A., nella sezione Società Trasparente, sottosezioni denominate Disposizioni generali – Atti generali/Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione;
- garantire, ove richiesto, un adeguato supporto interpretativo del Codice di Comportamento;
- consegnare il Codice di Comportamento ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;
- estendere gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; a tal fine, è previsto l'inserimento, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento;
- attuare i principi dettati dall'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come declinati nell'articolo 6¹¹ del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in merito agli incarichi ricoperti dai dipendenti presso soggetti terzi rispetto alla Società.

¹¹ “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.”

- quale azione mirata, nel corso dell'anno 2025, verificare la necessità di aggiornare il Codice di comportamento, in raccordo con l'Organismo di Vigilanza, e ove necessario, all'aggiornamento del Codice rispetto a quanto previsto dal succitato D.P.R. 62/2013, tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 177/2020, e delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 81/2023.

11.3 MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Tra le misure adottate da SFIRS S.p.A. per prevenire la corruzione si annoverano anche quelle relative alla gestione del conflitto di interessi.

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse aziendale cui è preposto il dipendente potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo dipendente direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per la società, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Il PNA 2019 ha specificato che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a **un'accezione ampia** attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto, alle situazioni palesi di **conflitto di interessi reale e concreto**, che sono quelle esplicitate dal D.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di **potenziale conflitto** che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

La materia del conflitto di interessi è trattata, in primo luogo, nel Codice di comportamento della SFIRS S.p.A.. In particolare, l'art. 6 rubricato “**Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi**” prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, i rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.

La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate.

L'art. 6 stabilisce, inoltre, per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Più nel dettaglio, l'art. 6 dispone che *“il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'Ufficio/Unità/struttura, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

a) se in prima persona, o suoi parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi o altra persona legata da relazione affettiva, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'Ufficio/Unità /struttura di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado o altra persona legata da relazione affettiva. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o di superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali, gli interessi, finanziari e non, di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate”.

L'art. 8 del codice di comportamento rubricato **“Obblighi di astensione”** dispone, altresì, che *“il dipendente si deve astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, di conviventi o di altra persona legata da relazione affettiva, anche interessi di:*

a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

b) soggetti e organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente, dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza”.

La Giunta regionale con Delibera del 2 ottobre 2024, n. 38/6, ha approvato e adottato la “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi” applicabile al sistema Regione. Tramite l'adozione della nuova direttiva e dei relativi allegati, la Giunta ha inteso perseguire la finalità di sensibilizzare gli organi di indirizzo e amministrazione, il personale dirigente e dipendente del sistema Regione sulla regolare ed efficace gestione del conflitto di interessi, identificando correttamente gli adempimenti dovuti e le conseguenze che scaturiscono in caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia. I soggetti destinatari devono dotarsi di propri modelli dichiarativi da rendere disponibili sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di Amministrazione trasparente, in maniera da agevolare il personale nel rendere le dichiarazioni relative all'assenza o sussistenza di conflitti di interesse, tenuto conto delle peculiarità relative alle diverse posizioni ricoperte dal dichiarante, quelle afferenti alla materia dei contratti pubblici ed infine alle specificità dei conflitti di interesse successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto di pantouflage).

Alla luce di quanto sopra, tra le misure adottate da SFIRS S.p.A. per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi vi è, in primo luogo, quella di acquisire e conservare le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi sottoscritte dai dipendenti al momento dell'assunzione o in caso di assegnazione a nuovo e/o diverso ufficio, secondo il Modulo 14 allegato al Piano. Al Responsabile dell'Ufficio di assegnazione è affidata la vigilanza sull'assolvimento dei predetti obblighi di comunicazione nonché sulla verifica del contenuto delle dichiarazioni.

Inoltre, i dipendenti e/o collaboratori della SFIRS S.p.A., entro il 30 giugno di ogni anno, devono sottoscrivere una dichiarazione – Modulo 2 allegato al Piano - che attesti l'esclusione di situazioni di conflitto di interessi.

Il personale deve aggiornare la dichiarazione e comunicare alla/al dirigente di riferimento, tempestivamente ed in ogni caso non oltre quindici giorni, ogni mutamento delle circostanze personali e di fatto che possa generare ipotesi di conflitto di interessi rispetto alla funzione

pubblica svolta. L'aggiornamento della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi riguarda solo eventuali ipotesi di conflitto di interessi vale a dire circostanze che potrebbero in futuro evolvere in un conflitto, attuale o potenziale. Laddove invece al momento si ravvisi non un conflitto ipotetico e futuro, ma un conflitto attuale o potenziale il personale deve effettuare apposita comunicazione di sussistenza di conflitto.

Al RPCT è affidata la vigilanza sull'assolvimento dei suddetti obblighi di comunicazione nonché sulla verifica del contenuto delle dichiarazioni.

Le comunicazioni dei dipendenti devono essere trasmesse, altresì, ai Responsabili delle Aree/Unità/Staff di riferimento, ai quali, ai sensi del Codice di comportamento, compete la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto, anche potenziale. I Responsabili delle Aree/Unità/Staff hanno poi l'onere di comunicare per iscritto al RPCT i propri accertamenti e le proprie valutazioni.

Conclusa l'attività di accertamento, il RPCT deve comunicare per iscritto al Direttore Generale le proprie valutazioni al fine di permettergli di assumere le iniziative del caso.

Oltre a ciò, al fine di rafforzare i presidi in materia, si prevede l'acquisizione, protocollazione e conservazione di ulteriori dichiarazioni¹² di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte:

- dei componenti commissione giudicatrice e del RUP in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo superiore ad euro 40.000,00 (Moduli 16 e 17 allegati al Piano);
- dei dipendenti¹³ operanti nell'ambito dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000,00 (Modulo 14 bis);
- dei membri del Consiglio di Amministrazione¹⁴ in sede di aggiudicazione di una gara d'appalto (Modulo 16 bis allegato al Piano);
- del Direttore Generale¹⁵ in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo superiore ad euro 3 mila (Modulo 16 bis allegato al Piano);

¹² Quanto alla validità dell'autodichiarazione, questa è da intendersi per la durata della singola procedura di gara e fino alla conclusione del contratto, essendo necessario produrre e acquisire una nuova dichiarazione in presenza di una nuova gara.

¹³ Vd. PNA 2022, Parte speciale, Conflitti d'interessi in materia di contratti pubblici, Par. 1.2.

¹⁴ Vd. PNA 2022, Parte speciale, Conflitti d'interessi in materia di contratti pubblici, Par. 1.2.

¹⁵ Vd. PNA 2022, Parte speciale, Conflitti d'interessi in materia di contratti pubblici, Par. 1.2.

- dei componenti commissione incaricata delle attività di reclutamento e selezione del personale (Modulo 17 allegato al Piano);
- del Responsabile Area/Unità/Staff che conferisce l'incarico di consulenza ovvero è destinatario della stessa e, comunque, dei soggetti che intervengo nelle procedure di affidamento di appalti ovvero consulenze (Modulo 18 allegato al Piano).

La Direzione Generale è tenuta a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interesse dichiarate dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai componenti commissione giudicatrice e dal RUP nonché dal Responsabile Aree/Unità/Staff che conferisce l'incarico di consulenza ovvero è destinatario della stessa.

Il Presidente del C.d.A. è tenuto a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interesse dichiarate dal Direttore Generale.

Il Responsabile dell'ufficio di assegnazione, invece, è tenuto a valutare le eventuali situazioni di conflitto di interesse dichiarate dai componenti della commissione incaricata delle attività di reclutamento e selezione del personale nonché dei dipendenti operanti nell'ambito dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000,00.

Gli uffici competenti della Società possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni suindicate, ivi comprese quelle del RUP. Tali controlli devono però essere avviati ogni volta che sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate.

Vi è di più, ai fini della prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, ¹⁶la Società dovrà verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso;
- all'atto di assegnazione di dipendenti a mansioni organizzative di vertice;
- all'atto di conferimento di incarichi dirigenziali.

A seguito del conferimento dell'incarico, la Direzione Generale effettuerà dei controlli sul software aziendale Fastcheck (nella lista news di reato), rivolgendo particolare attenzione alle condanne per i reati contro la pubblica amministrazione. Ove emergessero delle notizie,

¹⁶ Vd. Orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022.

richiederà anche il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. In caso di esito positivo del controllo, la Direzione informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle decisioni conseguenti.

Da ultimo, sempre in un'ottica di rafforzare i presidi in materia, la Società si doterà nel 2025 di una regolamentazione ad hoc per la selezione e nomina dei commissari di gara come previsto dalle best practice di settore (la regolamentazione in parola è stata inserita all'interno della bozza del nuovo Regolamento per affidamento lavori servizi, forniture e incarichi esterni che è stato trasmesso nel mese di dicembre 24 alla RAS per il parere di conformità da parte del controllo analogo).

11.4 ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

L'articolo 41, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali disciplina lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, quali la SFIRS S.p.A.. prevede che "la lavoratrice/lavoratore che intenda prestare a terzi la propria opera debba fornire preventivamente all'impresa le informazioni utili a consentire la valutazione dell'assenza delle condizioni ostative o limitative previste dalla legge. Tali condizioni, se ritenute sussistenti, vanno comunicate alla lavoratrice/lavoratore nei successivi 15 giorni".

Al fine di garantire il rispetto della norma in questione, si prevede che i dipendenti della Società, **prima** di assumere incarichi extraistituzionali comunque denominati, ancorché privi di scopi di lucro, debbano essere preventivamente autorizzati dal **Consiglio di Amministrazione** della SFIRS S.p.A..

Il dipendente, quindi, prima di assumere l'incarico, è tenuto a presentare al Presidente del C.d.A. una richiesta scritta, nella quale, tra le altre, deve dichiarare l'esclusione di situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

Seguendo le raccomandazioni del PNA 2019, il Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A. ha adottato in data 19.01.2023 un Regolamento in tema di assunzione di incarichi extraistituzionali che dispone in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione.

11.5 ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE

11.5.1 ROTAZIONE ORDINARIA

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio, la L. 190/2012 attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione in quanto quest'ultima implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Per quanto riguarda la SFIRS S.p.A., in data 20.05.2024 la Società ha approvato un nuovo Modello Organizzativo e in tale contesto è stata attuata in parte la misura della rotazione ordinaria del personale.

Oltre a ciò, si sottolinea che la Società – anche quale intermediario finanziario iscritto all'Albo Unico tenuto da Banca d'Italia – è organizzata nel completo rispetto del generale principio di “segregazione delle funzioni”, risultando, altresì, garantite previsioni per la sistematica esecuzione di controlli di primo, secondo e terzo livello.

11.5.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA

Con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, recante “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001*”, l'ANAC è intervenuto, con indicazioni confermate dal PNA 2019, in tema di rotazione straordinaria del personale.

Nella Delibera richiamata, e relativamente alle società in controllo pubblico (qual è SFIRS S.p.A.), sono chiariti i termini delle due principali forme di rotazione straordinaria, ossia:

- la rotazione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 (c.d. **trasferimento obbligatorio**), misura obbligatoria - a tutti gli effetti, per le società in controllo pubblico, siccome “enti a prevalente partecipazione pubblica”;
- la rotazione straordinaria (strettamente intesa) di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, misura raccomandata dall'ANAC in relazione alle società in controllo pubblico.

a) Il trasferimento obbligatorio ex art. 3, co. 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97

L'art. 3, co. 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97, recante *“Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*, stabilisce che “quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di **enti a prevalente partecipazione pubblica** è **disposto il giudizio** per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”.

Più in dettaglio:

- la norma ha introdotto per tutti i dipendenti - a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) - l'istituto del trasferimento ad un **ufficio diverso** da quello in cui prestava servizio il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati (si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale, come richiamati sopra);
- il **trasferimento è obbligatorio** salva la scelta, lasciata all'amministrazione, “in relazione alla propria organizzazione”, tra il “**trasferimento di sede**” e “l'attribuzione di **un incarico differente** da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza” (art. 3, co. 1, cit.).
- qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in **posizione di aspettativa o di disponibilità**, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza (art. 3, co. 2, cit.);
- in **caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione**, ancorché non definitiva, e in ogni caso, **decorsi cinque anni dalla sua adozione** (art. 3, comma 3), il **trasferimento perde efficacia**. Ma l'amministrazione, in presenza di obiettive e

motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, può non dare corso al rientro (art. 3, co. 4, cit.);

- in **caso di condanna**, per gli stessi reati di cui all'art. 3, co. 1, anche non definitiva, i dipendenti **sono sospesi dal servizio** (art. 4). La norma chiarisce poi che la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato (art. 4);
- in caso di **condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni** per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5);
- nel caso di **condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni** si applica il disposto dell'articolo 32-*quiquies* del Codice Penale.

In base a quanto precede e coerentemente a quanto previsto dalla Delibera ANAC menzionata, con riferimento alle **conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro del dipendente di SFIRS S.p.A.**, in relazione ai delitti previsti dagli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale e dall'art. 3 della Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è stabilito che:

- a) in caso di rinvio a giudizio**, per i reati previsti dal citato art. 3, la Società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, trasferisce il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza; tuttavia, in caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- b) in caso di condanna non definitiva**, il dipendente, con decisione del Consiglio di Amministrazione, è sospeso dal servizio (ai sensi del richiamato art. 4);
- c) in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna**, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere disposta a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Si precisa che, secondo la Delibera richiamata, come confermata dal PNA 2019, il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, **non hanno natura sanzionatoria**, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità della Società, diversamente dalla disposta **estinzione del rapporto di lavoro**, la quale ha carattere di pena accessoria.

Si precisa, altresì, che l'elencazione dei reati per i quali è prevista tale prima forma di rotazione ha carattere tassativo.

A prescindere dai flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e la Società, è fatto obbligo, a tutti i dipendenti della Società, di comunicare l'**avvio di qualunque procedimento penale nei loro confronti**, sin dal primo atto del procedimento penale di cui possa essere a conoscenza dell'interessato, in veste di indagato o, comunque, di iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, del c.p.p. La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione del presente Piano, grave illecito disciplinare.

La misura del trasferimento obbligatorio si applica nei confronti di tutto il personale dipendente di SFIRS S.p.A. e, comunque, a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori co.co.co, stagisti, tirocinanti, assegnisti di ricerca, laureandi, studenti, etc.).

b) La rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001

La rotazione straordinaria - in senso stretto - di cui all'art. 16, co.1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, consiste in un provvedimento della Pubblica Amministrazione cui afferisce il dipendente, adeguatamente motivato, con il quale - a fronte della **mera iscrizione del dipendente nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, c.p.p.** in relazione ai delitti di cui all'art. 7 della Legge n. 69 del 2015 - viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e con il quale, conseguentemente, viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

Come espressamente sottolineato dall'Autorità, *“il provvedimento di cui all'art 16, co. 1, lett. l-quater) del D.Lgs. 165/2001 è attribuito alla competenza dei dirigenti generali nelle amministrazioni dello Stato, ma, trattandosi di norma di principio, è sicuramente applicabile a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, dello stesso D.Lgs. n. 165 (in virtù dell'art. 27 del medesimo decreto). Invece, più di un dubbio è sollevabile circa il fatto che sia applicabile obbligatoriamente per tutti gli altri soggetti esclusi dall'applicazione diretta del D.Lgs. 165/2001, tra cui rientrano gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Resta fermo che a questi soggetti, espressamente richiamati dall'art. 3 dalla Legge n. 97/2001, si applicano, invece, le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle ipotesi ivi previste. La soluzione più equilibrata è quella di ritenere che il provvedimento motivato, **con il quale l'amministrazione valuta se applicare la misura, debba essere adottato** obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165) e **solo facoltativamente negli altri enti del settore pubblico** (enti pubblici economici e **enti di diritto privato in controllo pubblico**). In entrambe i casi l'ente deve agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale”*.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A. - ferma restando la piena applicazione della misura del trasferimento obbligatorio di cui al D.Lgs. 97/2001 - valuterà se, acquisita la notizia della avvenuta iscrizione del dipendente nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., procedere o meno all'adozione del provvedimento motivato onde stabilire se applicare e, in che termini, la rotazione di cui al D.Lgs. 165/2001 (i.e. rotazione straordinaria in senso stretto).

11.6 WHISTLEBLOWING - LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

Considerata la natura di società in controllo pubblico, in house providing, la SFIRS S.p.A. applica - a decorrere dal 15 luglio 2023 - quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 relativamente ai “soggetti del settore pubblico” di cui all'art. 1, comma 1, lett. p).

Ai fini della regolamentazione interna del canale whistleblowing, la SFIRS S.p.A. tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dalla medesima Autorità in materia.

Nel corso del 2025, il RPCT verificherà, in particolare, la necessità di provvedere all'aggiornamento della procedura agli effetti di quanto previsto dalla Linee Guida A.N.AC. sui canali interni in corso di approvazione.

11.6.1 LA PROCEDURA DI SEGNALEAZIONE PER I DIPENDENTI E PER I SOGGETTI TERZI

A seguito dell'emanazione del sopra citato Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il C.d.A. della SFIRS S.p.A. ha aggiornato la Procedura di segnalazione di illeciti c.d. Whistleblowing allegata al Piano (All.C) e ha nominato il RPCT custode dell'identità del segnalante.

In merito alle modalità di presentazione della segnalazione interna, il segnalante può effettuare la segnalazione al RPCT della SFIRS S.p.A. mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

a) in forma scritta, tramite **piattaforma crittografata**, accessibile al seguente link <https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing> (inserire il seguente *TOKEN*: SFIRS), seguendo le istruzioni ivi riportate;

b) in forma orale, mediante **richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 15 giorni**, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, ivi compresa la piattaforma crittografata, oppure mediante verbale, comunque caricato nella piattaforma ai fini della tracciabilità. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Al fine di **massimizzare la tutela della riservatezza**, è fortemente raccomandato l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale, denominata "**Comunica Whistleblowing**", di cui alla precedente lett. a).

Per gli ulteriori dettagli in merito all'intero ciclo di gestione della segnalazione, si rinvia alla Procedura allegata al presente Piano (Allegato C) e pubblicata sul sito istituzionale della Società nella Sezione "Società Trasparente", sottosezione "Altri contenuti".

11.7 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DIVIETO DI PANTOUFLAGE)

L' art. 53, co. 16 - ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

La norma in esame è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Se inizialmente la norma in esame risultava applicabile esclusivamente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2013, l'ambito applicativo della disposizione in esame è stato esteso a nuove categorie di soggetti. L'art. 21 del citato decreto, infatti, prevede che *“ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”*.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013.

Deve considerarsi, tuttavia, che ai fini dell'applicabilità del divieto in esame non è sufficiente rientrare nel novero dei dipendenti pubblici o dei soggetti che ricoprono uno degli incarichi previsti dal D. Lgs. 39/2013. Risultano, infatti, destinatari dello stesso soltanto coloro che si siano trovati, in ragione del ruolo ricoperto all'interno della pubblica amministrazione o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico, ad esercitare *poteri autoritativi o negoziali* nei confronti di soggetti privati.

Poiché la formulazione della norma ha dato luogo a dubbi interpretativi, il PNA 2019 ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'istituto.

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, l'Autorità ha ritenuto che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono, pertanto, da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è reso necessario che, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, in combinata lettura con l'art. 21 de D. Lgs. 39/2013, le società in controllo pubblico adottino una duplice tipologia di misure preventive. Tali enti, infatti, collocandosi di fatto in una posizione intermedia tra pubblico e privato e trovandosi, a seconda dei casi, sia ad esercitare quei poteri autoritativi e negoziali tipici dell'azione amministrativa sia ad esserne destinatari, devono, da un lato, prevenire il rischio di assumere ex dipendenti dell'amministrazione controllante, dall'altro, evitare di concludere contratti di interesse pubblico con soggetti privati che abbiano assunto soggetti che abbiano precedentemente rivestito gli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 presso la società in controllo pubblico, esercitando in nome e per conto della stessa, poteri autoritativi o negoziali.

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di assunzione di ex dipendenti pubblici, ai sensi delle *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* adottate dall’ANAC con la determinazione dell’8 novembre 2017, n. 1134, le società in controllo pubblico devono adottare *“le misure necessarie ad evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse”*. Tali società devono, in particolare, assumere *“iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni”*.

Relativamente, invece, alla prevenzione del rischio di concludere contratti con soggetti privati che assumano alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici – nell’accezione estesa del termine ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 39/2013 – occorre rilevare che con riferimento a SFIRS S.p.A., tra i soggetti equiparabili ai dipendenti pubblici, rientrerebbero i componenti del Consiglio di Amministrazione e, il Direttore Generale, in quanto muniti di poteri gestionali.

In merito all’individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di *pantouflage* nelle società in controllo pubblico, il PNA 2019 ha precisato che:

- negli **enti di diritto privato in controllo**, sono **certamente sottoposti** al divieto di *pantouflage* gli **amministratori e i direttori generali**, in quanto muniti di poteri gestionali;
- **non** sembra **consentita** una **estensione del divieto ai dipendenti**, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D.Lgs. 39/2013;
- il divieto di *pantouflage* **non** si estende ai **dirigenti ordinari**. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza

ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, **i dirigenti ordinari sono esclusi** dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del D.Lgs. 165/2001, **a meno che**, in base a statuto o a specifiche deleghe, **siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali**. Tanto premesso, il PNA 2019, con previsioni rafforzate dal successivo PNA 2022-2024, raccomanda altresì di adottare nei PTPCT misure adeguate a garantire l'attuazione della disposizione sul pantouflage, quali ad esempio:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere – ai sensi del PNA 2022 – nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto;
- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;

- promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;
- previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto incaricato dall'amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;
- previsione di specifici percorsi formativi in materia di pantouflage per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Al tempo stesso, nel PNA 2022-2024, l'Autorità ha individuato un nuovo modello operativo per: (i) l'acquisizione delle c.d. dichiarazioni di *exit*; (ii) l'attuazione dei controlli in ordine al rispetto del divieto in esame a seguito della cessazione del rapporto; (iii) la gestione delle segnalazioni all'Autorità in merito alle violazioni riscontrate, per le azioni di relativa competenza.

Ciò detto, mette conto rilevare come l'ANAC, ad integrazione di quanto già indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2022, con la Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, depositata in data 13 novembre 2024, ha emanato le "Linee Guida N°1 in tema di c.d. divieto di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001", allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage. Difatti, come specificato nelle premesse delle Linee Guida "Tali norme hanno dato luogo a dubbi interpretativi e criticità di diversa natura che sono stati anche oggetto della segnalazione di ANAC al Governo e Parlamento n. 6 del 27 maggio 2020. In tale atto si è dato conto, ad esempio, della necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie di dipendenti sottoposte al divieto in esame, di definire con esattezza le tipologie di enti in destinazione cui applicare il divieto, della mancata individuazione del soggetto competente ad irrogare le sanzioni per la violazione del divieto. Le citate Linee guida risultano suddivise in una prima parte dedicata all'ambito di applicazione soggettivo e in una seconda dedicata ai profili sanzionatori. Riguardo all'ambito di applicazione soggettivo, riscontrate in precedenza difficoltà a perimetrare correttamente il concetto di amministrazione/ente di provenienza e di "soggetto privato" in destinazione, attesa la mancanza di elementi chiari ricavabili dal combinato disposto dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, vengono fornite ora indicazioni interpretative riguardo:

- le pubbliche amministrazioni/enti da cui proviene il dipendente (cd. “enti in provenienza”);
- quali dipendenti pubblici sono interessati dall’applicazione del divieto;
- i soggetti privati che assumono il dipendente (cd. “enti in destinazione”).

In particolare, con specifico riferimento agli enti privati in destinazione, l’ANAC supera il proprio precedente orientamento espresso con il PNA 2022, ritenendo ora che il divieto non si applichi alle società in house tout court, “in quanto tali enti costituiscono longa manus delle PA”. L’ANAC, pertanto, conclude che “Lo svolgimento di un incarico in una società in house è comunque volto al perseguimento di interessi pubblici. Non si configura, dunque, quella contrapposizione tra interesse pubblico/privato che costituisce il presupposto per l’applicazione del divieto di pantouflage. Pertanto, l’applicazione del divieto di pantouflage alle società in house quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi”.

L’orientamento ut supra lo ritroviamo anche nella Delibera della Giunta regionale n. 38/6 del 2 ottobre 2024.

In particolare, la Giunta regionale con la Delibera sopra citata ha approvato e adottato la “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi” applicabile al sistema Regione (L.R. 20 ottobre 2016, n. 24, art. 23).

Ai sensi del paragrafo 22 della suddetta Direttiva, nella nozione di soggetti privati destinatari sono stati esclusi “gli enti in house della pubblica amministrazione da cui proviene il pubblico dipendente”.

Alla luce di quanto sopra, nel presente Piano sono state eliminate le condizioni ostative al reclutamento come personale di SFIRS S.p.A. previste nel paragrafo 11.7.117 del PTPCT 24/26 ed è stato eliminato il Modulo 1 (Dichiarazione sull’assenza di condizioni ostative al reclutamento come personale di SFIRS S.p.A.) dall’Allegato G.

Sempre in tema di pantouflage, infine, occorre tenere conto anche del parere dell’ANAC del 28 novembre 2024. In particolare, con il succitato parere l’Autorità è nuovamente intervenuta sull’ambito di applicazione dell’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in

¹⁷ Il paragrafo 11.7.1 del PTPCT 24/26 recita quanto in appresso: “Il Direttore Generale, che supervisiona il reclutamento del personale, assicura che all’interno dell’Avviso Pubblico siano previste quali condizioni ostative alla partecipazione alla procedura selettiva e, conseguentemente, all’assunzione, l’aver prestato, nel corso del triennio precedente, attività lavorativa, subordinata o autonoma, presso il Centro Regionale di Programmazione (C.R.P.) nel caso in cui da tale attività discendesse la facoltà di esercitare poteri autoritativi nei confronti di SFIRS S.p.A., l’aver rivestito la carica di Assessore Regionale della Programmazione nonché l’aver rivestito la carica di Presidente o componente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna. A tale proposito, i candidati dovranno sottoscrivere e consegnare alla Società un’autodichiarazione, secondo l’allegato Modulo 1, in cui attestano, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di non ricadere nei casi sopra specificati”.

risposta ad una richiesta di parere formulata da una società sull'assunzione di un dipendente quadro in forza ad una società a controllo pubblico che funge da stazione appaltante della stessa Società.

Secondo la nuova interpretazione dell'Autorità, il divieto di pantouflage risulta applicabile anche al dipendente assunto come quadro che svolga funzioni equiparabili a quelle dirigenziali.

Stante quanto sopra, il divieto di pantouflage trova applicazione in SFIRS S.p.A. non solo nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione e del Direttore Generale ma anche nei confronti dei dipendenti quadri direttivi ai quali sono stati attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.

11.7.1 LA PROCEDURA DI VERIFICA SULLA SELEZIONE DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

Il Responsabile Unico del Procedimento assicura che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, sia inserita quale condizione soggettiva per i soggetti interessati (siano essi società, imprese, studi professionali o liberi professionisti) il non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il non aver attribuito incarichi a soggetti che nel corso del triennio precedente abbiano rivestito la carica di Amministratore e /o di Direttore Generale di SFIRS S.p.A. e che, in forza di tale ruolo, abbiano esercitato poteri negoziali nei loro confronti. A tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase preliminare di valutazione della controparte contrattuale, richiede la sottoscrizione di un Modulo (Modulo 1) nel quale deve essere dichiarata l'insussistenza di condizioni ostative tra quelle previste ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Il Responsabile Unico del Procedimento, inoltre, nel caso in cui emerga che uno dei soggetti interessati versi nella condizione ostativa di cui sopra, dispone l'immediata esclusione del soggetto dalle procedure di affidamento e informa il Direttore Generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza affinché questi possano valutare la situazione e, eventualmente, agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di coloro per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.

11.7.2 DICHIARAZIONE AMMINISTRATORI/DIRETTORI GENERALI/DIRIGENTI/QUADRI DIRETTIVI CESSATI

Al fine di garantire maggiormente l'attuazione della disposizione sul pantouflage - al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico - l'Amministratore, il Direttore Generale nonché i Dirigenti e/o i Quadri Direttivi della SFIRS S.p.A. ai quali siano stati attribuiti, mediante delega, specifici poteri autoritativi o negoziali, dovranno sottoscrivere e consegnare al Responsabile Risorse Umane una dichiarazione, secondo l'allegato Modulo 19, con la quale si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage.

11.8 PATTO DI INTEGRITÀ

La SFIRS S.p.A., in attuazione dell'art. 1, co. 17, della L. 190/2012 e in conformità a quanto suggerito dal PNA 2019 (Par.1.9), come da ultimo avvalorato dal D.L. n. 76/2020, conv. in Legge. n. 120/2020 (c.d. Decreto "Semplificazioni"), nonché, da ultimo, dalla Delibera ANAC n. 1120 del 22 dicembre 2020¹⁸, utilizza Patti d'Integrità da attivare in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo superiore ad euro 40.000,00, secondo lo schema allegato al presente Piano.

¹⁸ Cfr. **Delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020**, secondo cui:

- «L'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall'articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.
- L'esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostensiva della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l'operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.
- Le misure previste dall'articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l'applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara»;

A tal fine, la SFIRS S.p.A. inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la **clausola di salvaguardia** secondo cui il mancato rispetto del Patto d'Integrità dà luogo **all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto**.

11.9 INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, prevede che al momento del conferimento degli incarichi di amministratore e degli incarichi dirigenziali all'interno di enti di diritto privato in controllo pubblico debba accertarsi che il soggetto individuato non versi in una di quelle situazioni individuate dalla norma come casi di inconferibilità o incompatibilità, pena la nullità dell'atto di conferimento e la responsabilità dei componenti dell'organo deliberante per le conseguenze economiche dell'atto stesso.

Per "inconferibilità", ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 39/2013, deve intendersi la *"preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi"* ad un soggetto che versi in una determinata situazione. Ciò comporta che, nel caso ci si trovi in presenza di uno o più casi di inconferibilità, l'incarico non possa essere affidato.

Le cause di inconferibilità variano a seconda della tipologia dell'incarico che si intende conferire e a seconda del tipo di ente presso cui tale incarico dovrebbe essere svolto (sia esso, ad esempio, un ente pubblico, un ente territoriale o un ente privato in controllo pubblico).

Per quanto riguarda la Società, in qualità di società *in-house* della Regione Autonoma della Sardegna e, quindi, di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, rilevano soltanto alcune delle inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali. Si tratta dei casi inconferibilità degli incarichi di dirigente e amministratore a soggetti condannati – anche in via non definitiva – per aver commesso uno o più delitti contro la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) e d) e del caso di inconferibilità dell'incarico di amministratore a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti di un organo di indirizzo politico ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d) del citato decreto.

In particolare, l'art. 3 del D. Lgs. 39/2013 prevede che gli incarichi citati non possano essere attribuiti *"a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"*. Si

tratta, dunque, di soggetti che sono stati sottoposti a procedimento penale e ritenuti colpevoli in almeno un grado di giudizio per aver commesso, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o in concorso con un soggetto dotato di tali qualifiche, uno di quei delitti contro la Pubblica Amministrazione, che la L. 190/2012 – in attuazione della quale il D. Lgs. 39/2013 è stato emanato – mira a prevenire.

La previsione di inconferibilità di incarichi, in questo caso, mira dunque ad evitare che siano attribuite posizioni apicali, che frequentemente comportano l'esercizio di poteri decisionali e di spesa, a soggetti sulla cui correttezza e lealtà nei confronti della *res publica* sussistano gravi pregiudizi, non a caso, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ai fini della norma in esame, è equiparata alla sentenza di condanna.

La situazione di inconferibilità sopra descritta, non è sempre permanente, ma può avere una durata variabile a seconda degli esiti del procedimento penale. L'inconferibilità, infatti, cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento, invece, nel caso in cui intervenga una condanna definitiva, l'inconferibilità varia in base alla durata della sanzione accessoria di interdizione dai pubblici uffici inflitta: nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, l'inconferibilità ha carattere permanente; ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. E' altresì, prevista l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), riferita esclusivamente agli incarichi di amministratore in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, che preclude la possibilità di nominare *“coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali”* summenzionati.

In questo caso, obiettivo del Legislatore è quello di impedire, attraverso un meccanismo di discontinuità, che i poteri decisionali e di spesa e, più in generale, i poteri di gestione degli enti pubblici territoriali e degli enti privati dagli stessi controllati all'interno di una determinata area geografica siano concentrati sempre tra lo stesso ristretto gruppo di soggetti, finendo per consolidare nelle mani degli stessi un potere più ampio di quello temporaneamente detenuto.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co.11, del D. Lgs. 175/2016 ai sensi del quale *“Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.”*.

11.9.1 LA PROCEDURA DI VERIFICA SULL'INCONFERIBILITÀ A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Il Responsabile Risorse Umane e la Segreteria D.G. assicurano che, prima del conferimento dell'incarico rispettivamente a Dirigente o a Direttore Generale di SFIRS S.p.A., il soggetto interessato presenti un'autocertificazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 39/2013, redatta in conformità all'allegato Modulo 4, ricordando al soggetto che la presentazione di tale dichiarazione costituisce condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia¹⁹ dell'incarico ai sensi all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013.

Il Responsabile Risorse Umane e la Segreteria D.G. trasmettono tempestivamente la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità resa da ciascun soggetto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, entro 15 giorni dalla data di nomina del dirigente o del Direttore Generale, è tenuto a verificare quanto dichiarato dal

¹⁹ L'incarico, quindi, potrà essere conferito solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso).

soggetto acquisendo il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. Può anche avvalersi di sistemi informatici e telematici, con particolare attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza dettate dal D. Lgs. 33/2013.

All'esito delle proprie verifiche, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto, rilascia al Direttore Generale e/o al Consiglio di Amministratore (nel caso di nomina del Direttore Generale), un'attestazione al cui interno riepiloga le attività svolte e dà atto dell'insussistenza di cause di inconferibilità a carico del Dirigente o del Direttore Generale e assicura la pubblicazione dell'autocertificazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, in conformità a quanto previsto dalla sezione contenente le Misure per la Trasparenza Amministrativa.

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di inconferibilità, provvede a richiedere immediatamente al Direttore Generale (ove non incompatibile), al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione di un Consiglio di Amministrazione affinché la causa di inconferibilità sia contestata al soggetto interessato, sia rilevata la nullità dell'atto di nomina e siano adottati gli opportuni provvedimenti²⁰, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti.

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità degli incarichi, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è autorizzato a richiedere, in qualunque momento e, comunque, almeno una volta all'anno, al Dirigente e al Direttore Generale tutta la documentazione (ad esempio, certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti) che si renda necessaria alle attività di verifica e che non possa essere in altro modo reperita.

In ragione di quanto precede, in data 06.02.2024 e 29.01.2025 sono state eseguite delle verifiche nei confronti del Direttore Generale dott. dott. Massimo Daniele Concas mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti (aggiornati al

²⁰ Il provvedimento con cui si prende atto della nullità della nomina avrà efficacia solo nel caso in cui non intervengano pronunce dell'ANAC sul merito della causa di inconferibilità entro 30 giorni dalla comunicazione.

26.01.2024 e al 29.01.2025). Inoltre, sono stati eseguiti dei controlli sul software aziendale Fastcheck che contiene liste che forniscono informazioni reputazionali (c.d.news di reato). Non ci sono rilievi da segnalare.

I medesimi controlli sono stati eseguiti in data 02.12.2024 anche nei confronti del Dirigente (ex Direttore Generale) Gavino Pinna. Non ci sono rilievi da segnalare.

11.9.2 LA PROCEDURA DI VERIFICA SULL'INCONFERIBILITÀ A SEGUITO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE

L'Articolo 10 dello statuto della Società prevede testualmente, ai sensi dell'articolo 2449 c.c. che la nomina dei membri dell'Organo amministrativo – nonché quelli dell'Organo di controllo – spetti alla Regione Autonoma della Sardegna, pertanto, per effetto della citata disposizione statutaria, la Segreteria del C.d.A. assicura che, all'atto della nomina ad amministratore, la Società acquisisca dal RPCT della Regione Autonoma della Sardegna l'autocertificazione, a quest'ultima rilasciata, sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d) e 7, comma 1 lett. d).

La Segreteria del C.d.A. trasmette tempestivamente l'acquisita dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità resa da ciascun Amministratore al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per la sua pubblicazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, in conformità a quanto previsto dalla sezione contenente le Misure per la Trasparenza Amministrativa.

Così come previsto dalle Linee Guida ANAC sulle società a controllo pubblico ²¹, le verifiche sulle dichiarazioni rese dagli Amministratori **all'atto della nomina** sono svolte dalla stessa Regione Autonoma della Sardegna²².

²¹ Cfr. pag. 25: "Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a."

²² La Delibera del 23 aprile 2024, n. 10/69 recante "Indirizzi operativi per le attività preparatorie e per lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale" prevede all'art. 9 che le proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale relative alla nomina di organi nelle società partecipate, debbano essere trasmesse corredate, tra le altre, dei seguenti documenti: curriculum vitae del candidato; dichiarazione da parte del candidato dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, da rendersi secondo l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione regionale; comunicazione dell'avvenuta verifica, da parte della Direzione generale dell'Assessorato proponente, della documentazione prodotta dal candidato.

Per gli anni successivi, le verifiche verranno svolte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della SFIRS S.p.A., al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità degli incarichi²³.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è autorizzato a richiedere, in qualunque momento e, comunque, **almeno alla scadenza del secondo anno di mandato**, tutta la documentazione (ad esempio, certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti) che si renda necessaria alle attività di verifica e che non possa essere in altro modo reperita.

Oltre a ciò, il RPCT consulterà annualmente il software aziendale Fastcheck che fornisce informazioni reputazionali (c.d. news di reato).

Per quanto concerne l'annualità 2024, in data 28.10.2024 è stata effettuata una verifica nei confronti del Presidente Tonino Chironi mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. Inoltre, sono stati eseguiti dei controlli sul software aziendale Fastcheck che contiene liste che forniscono informazioni reputazionali (c.d. news di reato). Non ci sono rilievi da segnalare.

Le medesime ricerche sul software Fastcheck sono state eseguite nei confronti di tutti gli altri consiglieri. Non sono emerse notizie di reato. Si precisa che, a seguito del rinnovo dell'incarico avvenuto in data 22.09.2022, la Società ha acquisito dalla Regione Sardegna le dichiarazioni di inconferibilità rese dagli Amministratori; le verifiche sono state svolte dalla stessa Regione che ha anche acquisito i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. Non ci sono rilievi da segnalare.

11.10 INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, prevede che al momento del conferimento degli incarichi di amministratore e degli incarichi dirigenziali all'interno di enti di diritto privato in controllo pubblico debba accertarsi che il soggetto individuato non versi in una di quelle situazioni individuate dalla norma come casi di inconferibilità o incompatibilità, pena la nullità dell'atto di conferimento e la responsabilità dei componenti dell'organo deliberante

²³L'argomento è stato oggetto di uno specifico quesito nel corso del ciclo di formazione per il RPCT-Settembre/dicembre 2021, Modulo n. 2, Webinar n. 3 del 11 novembre 2021, Le misure generali del PTPCT: le misure sull'imparzialità, cfr. Dossier Q&A.

per le conseguenze economiche dell'atto stesso e per la sanzione amministrativa della sospensione, ove prevista.

Per “incompatibilità”, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 39/2013, deve intendersi *“l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”*.

Le cause di incompatibilità variano a seconda della tipologia dell’incarico che si intende conferire e a seconda del tipo di ente presso cui tale incarico dovrebbe essere svolto (sia esso, ad esempio, un ente pubblico, un ente territoriale o un ente privato in controllo pubblico).

Per quanto riguarda la SFIRS S.p.A., in qualità di società *in-house* della Regione Autonoma della Sardegna e, quindi, di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, rilevano soltanto alcune delle incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013.

In particolare, per quanto concerne gli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato, gli stessi, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale regolata, finanziata o, comunque, retribuita dalla Regione Autonoma della Sardegna; ai sensi dell’art. 11, comma 2, sono incompatibili con incarichi amministrativi di vertice nella Regione Autonoma della Sardegna e con gli incarichi di amministratore in enti pubblici dalla stessa controllati; ai sensi dell’art. 12, comma 1, sono altresì incompatibili con incarichi dirigenziali all’interno di SFIRS S.p.A.; inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2013, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. Sono, inoltre, incompatibili, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 13, con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della regione interessata, con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, con la carica di Presidente e Amministratore Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico

da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, invece, gli stessi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 39/2013 sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente e Amministratore Delegato della SFIRS S.p.A., nonché con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, o di Parlamentare, con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione e con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

In entrambi i casi, obiettivo del Legislatore è quello di impedire che in capo ad uno stesso soggetto si concentri un eccesso di potere decisionale e di spesa e, più in generale, che tutti i poteri di gestione degli enti pubblici territoriali e degli enti privati dagli stessi controllati all'interno di una determinata area geografica siano concentrati in capo ad un gruppo di soggetti eccessivamente ristretto, finendo per consolidare nelle mani degli stessi un potere ben più ampio di quello temporaneamente detenuto.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D. Lgs. 175/2016 ai sensi del quale: *“gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”*.

A tali fini, la Società adotta le misure necessarie ad assicurare che:

- siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto di conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; con la precisazione che, per quanto attiene ai componenti il Consiglio di Amministrazione, considerata la riserva di nomina in favore della Regione Autonoma della Sardegna, le dichiarazioni rese all'atto della nomina dovranno essere acquisite dal RPCT della Regione Autonoma della Sardegna;
- sia effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un'attività di vigilanza con cadenza almeno annuale²⁴.

11.10.1 LA PROCEDURA DI VERIFICA SULL'INCOMPATIBILITÀ NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/AMMINISTRATORE DELEGATO

Fermo restando l'obbligo per gli amministratori di informare tempestivamente la Società dell'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità, la Segreteria C.d.A. assicura che, con cadenza annuale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore Delegato presentino un'autocertificazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D. Lgs. 39/2013, redatta in conformità all'allegato Modulo 6.

La Segreteria C.d.A. trasmette tempestivamente la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'eventuale Amministratore Delegato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro 15 giorni dalla ricezione della dichiarazione, assume le informazioni necessarie a riscontrare quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'eventuale Amministratore Delegato, avvalendosi in particolare di sistemi informatici e telematici, con particolare

²⁴ L'argomento è stato oggetto di uno specifico quesito nel corso del ciclo di formazione per il RPCT-Settembre/dicembre 2021, Modulo n. 2, Webinar n. 3 del 11 novembre 2021, Le misure generali del PTPCT: le misure sull'imparzialità, cfr. Dossier Q&A.

attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza dettate dal D. Lgs. 33/2013.

All'esito delle proprie verifiche, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato, rilascia al Direttore Generale un'attestazione al cui interno riepiloga le attività svolte e dà atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità a carico del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Amministratore Delegato e assicura la pubblicazione dell'autocertificazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, in conformità a quanto previsto dalla sezione contenente le misure per la Trasparenza Amministrativa.

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di incompatibilità, provvede a richiedere immediatamente al Direttore Generale e al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione di un Consiglio di Amministrazione affinché la causa di incompatibilità sia contestata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato; la sostituzione dell'Amministratore sarà svolta dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'articolo 2449 c.c. così come richiamato dall'articolo 10 dello statuto della Società.

Il provvedimento che accerta la causa di incompatibilità deve essere trasmesso, a cura del RPCT, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti.

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità degli incarichi, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è autorizzato a richiedere, in qualunque momento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tutta la documentazione che si renda necessaria alle attività di verifica e che non possa essere in altro modo reperita.

In ragione di quanto precede, in data 22.10.2024 il RPCT ha effettuato delle verifiche nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione avvalendosi, tra le altre, di una visura e delle risultanze del software Fastcheck (che contiene liste PEP e LISTE reputazionali), dalle quali non sono emerse cause di incompatibilità a suo carico.

Si precisa che, a seguito del rinnovo dell'incarico avvenuto in data 22.09.2022, la Società ha acquisito dalla Regione Sardegna le dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità rese

dagli Amministratori; le verifiche sono state svolte dalla stessa Regione che non ha riscontrato cause di incompatibilità a loro carico.

**11.10.2 LA PROCEDURA DI VERIFICA ANNUALE SULL'INCOMPATIBILITÀ A SEGUITO DEL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO
DEGLI STESSI**

Fermo restando l'obbligo per i Dirigenti e il Direttore Generale di informare tempestivamente la Società dell'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità, il Responsabile Risorse Umane e la Segreteria D.G. assicurano che, all'atto della nomina a Dirigente o a Direttore Generale di SFIRS S.p.A. e, successivamente, con cadenza annuale, il soggetto interessato presenti un'autocertificazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013, redatta in conformità all'allegato Modulo 5. Il Responsabile Risorse Umane e la Segreteria D.G. trasmettono tempestivamente la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità resa da ciascun soggetto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le opportune verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro 15 giorni dalla data di nomina del Dirigente o del Direttore Generale e, successivamente, entro 15 giorni dalla ricezione della dichiarazione, assume le informazioni necessarie a riscontrare quanto dichiarato dal soggetto, avvalendosi in particolare di sistemi informatici e telematici, con particolare attenzione a quanto pubblicato dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza alle prescrizioni in materia di trasparenza dettate dal D. Lgs. 33/2013.

All'esito delle proprie verifiche, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso in cui sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto, rilascia al Direttore Generale (per l'incompatibilità dei dirigenti) ovvero al Presidente del C.d.A. (per l'incompatibilità del Direttore Generale) un'attestazione al cui interno riepiloga le attività svolte e dà atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità a carico del Dirigente o del Direttore Generale e assicura la pubblicazione dell'autocertificazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, in conformità a quanto previsto dalla sezione contenente le misure per la Trasparenza Amministrativa.

Nel caso in cui, invece, riscontri la sussistenza di una delle cause di incompatibilità, provvede a richiedere immediatamente al Direttore Generale (ove non incompatibile), al

Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione di un Consiglio di Amministrazione affinché la causa di inconferibilità sia contestata al soggetto interessato e siano adottati gli opportuni provvedimenti²⁵, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti.

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità degli incarichi, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è autorizzato a richiedere, in qualunque momento, al Dirigente o al Direttore Generale tutta la documentazione che si renda necessaria alle attività di verifica e che non possa essere in altro modo reperita.

In ragione di quanto precede, in data 06.02.2024 e 29.01.2025 il RPCT ha effettuato delle verifiche nei confronti del Direttore Generale dott. Massimo Daniele Concas avvalendosi, tra le altre, di una visura Cerved e delle risultanze del software Fastcheck (che contiene liste PEP e LISTE reputazionali), dalle quali non sono emerse cause di incompatibilità a suo carico.

I medesimi controlli sono stati eseguiti in data 02.12.2024 anche nei confronti del Dirigente ed ex Direttore Generale Gavino Pinna. Non ci sono rilievi da segnalare.

11.11 SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure adottate per mitigare il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'attuazione della normativa in materia di lotta alla corruzione e diffusione della trasparenza amministrativa introdotta dalla Legge 190/12.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Codice di Comportamento costituisce illecito disciplinare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, L. 190/2012 e il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

²⁵ Il provvedimento con cui si prende atto della nullità della nomina avrà efficacia solo nel caso in cui non intervengano pronunce dell'ANAC sul merito della causa di inconferibilità entro 30 giorni dalla comunicazione.

I Destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento. Questi hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice di Comportamento e a tutte le disposizioni definite nel Piano.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come **“Infrazioni”**), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui infra, tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

La Società, conscia della necessità di rispettare le disposizioni in materia, assicura che le sanzioni irrogabili al personale ai sensi del presente Sistema Disciplinare siano conformi a quanto previsto dai contratti collettivi applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale per le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali vigente al momento della contestazione; assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione sia in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”).

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

Per quanto concerne le sanzioni applicabili e le modalità di determinazione delle sanzioni irrogabili, si rinvia al Sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal Modello di

organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 che qui si intende integralmente richiamato.²⁶

Entro il 2025 verrà definito puntualmente l'iter procedurale propedeutico all'applicazione delle sanzioni erogabili, con chiara definizione delle relative fasi e responsabilità (la procedura sarà inserita all'interno del MOG. 231 che è in fase di aggiornamento).

11.12 LA NOMINA DEL RASA

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati richiesti e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) ha, pertanto, il compito di compilare e, successivamente, di provvedere alla verifica e all'aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa presenti nell'AUSA.

L'individuazione del RASA è intesa dal PNA come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della SFIRS S.p.A. è l'Avv. Silvio Piras.

²⁶ Il Sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SFIRS S.p.A. S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed è consultabile all'interno della Parte Generale, al paragrafo 11.11.

12 LE MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Area	Misure generali	Programmazione tempistica	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA					
			MISURA ATTUATA (FLAG)	INDICATORE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	MISURA NON ATTUATA (FLAG)	MOTIVAZIONE SULLA MANCATA ATTUAZIONE DELLA MISURA	TERMINE DI RIPROGRAMMAZIONE DELLA MISURA (IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE)	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO	Definizione puntuale iter procedurale propedeutico all'applicazione delle sanzioni erogabili, con chiara definizione delle relative fasi e responsabilità	Entro il 2024			X	La procedura sarà inserita all'interno del MOG. 231 che è in fase di aggiornamento	Entro il 2025	CdA, DG, Responsabile Area Gare e Contratti Organizzazione e Procedure
TRASPARENZA	Obbligo in capo all'Area Amministrativa di effettuare i pagamenti delle fatture ex art. 15bis, 37 e 26 D.Lgs. 33/2013 solo previa pubblicazione da parte dell'Area competente sul portale Amministrazione Aperta dell'importo erogato ²⁷	Applicazione immediata		80%		Sono stati rilevati alcuni casi di mancata pubblicazione		D.G., Responsabile Area/Unità competente per il pagamento; Responsabile Area Amministrativa
ACCESSO DOCUMENTALE	Regolamento accesso documentale ex Legge 241/90	Entro il 2024	X	100%				CdA, DG, Responsabile Area Gare e Contratti Organizzazione e Procedure; Resp. Area Legale

²⁷ L'Area competente, prima di completare la pubblicazione sul portale Amministrazione Aperta della RAS, avrà cura di accordarsi con l'Area Amministrativa affinché la suddetta pubblicazione avvenga in prossimità all'effettiva erogazione della fattura.

	Pubblicazione e aggiornamento in società trasparente del Registro sugli accessi documentali ex Legge 241/90	Applicazione immediata	X	100%			Applicazione immediata	Resp. Area Legale
Contratti pubblici	Regolamento per la selezione e nomina dei membri delle commissioni di gara	Entro il 2025		80%		Il regolamento è stato inserito all'interno della bozza del nuovo Regolamento per affidamento lavori servizi, forniture e incarichi esterni che è stato trasmesso nel mese di dicembre 24 alla RAS per il parere di conformità da parte del controllo analogo	Entro il 2025	CdA, DG, Responsabile Area Gare e Contratti Organizzazione e Procedure Resp. Area Legale

13 LE MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI DI CORRUZIONE (ESISTENTI E ULTERIORI)

Area	ID. RISCHIO	Rischio	Rischio Residuo	MISURE specifiche	Programmazione tempistica
1. CONTRATTI PUBBLICI	R01A	R01A. Favorire (sfavorire) un soggetto esterno particolare nei processi di affidamento (lavori, servizi, forniture) SOTTO SOGLIA	Medio/Basso	Definizione di procedure atte a consentire controlli di secondo livello	Entro il 2025
	R01B	R01B. Favorire (sfavorire) un soggetto esterno particolare nei processi di affidamento (lavori, servizi, forniture) SOPRA SOGLIA	Medio/Basso		
2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	R02ABCD	R02ABCD. Favorire un soggetto particolare nella attività concessoria	Basso	Processo B Fondo di garanzia: rinforzare modalità di campionamento dell'Audit Interno (Fase monitoraggio ex post)	Temporaneamente sospesa in attesa della verifica nel corso del 2025 dell'attualità della mappatura dei processi e dei correlativi rischi nonché della ripartizione delle competenze tra le diverse Aree della società a seguito dell'approvazione del nuovo Funzionigramma aziendale

	R02EFG	R02EFG. Favorire un soggetto particolare nell'attività concessoria	Basso	Nessuna	
3. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	R03A	R03. Favorire un candidato particolare nella procedura di selezione del personale	Basso	La commissione di valutazione deve essere composta in maniera prevalente da commissari esterni alla SFIRS S.p.A.	Applicazione immediata
	R04B	R04. Favorire un soggetto terzo in presenza di conflitto di interessi	Basso	Nessuna	
	R05C	R05. Attribuzione indebita del bonus di produttività anche in assenza del raggiungimento obiettivi previsti	Alto	Condivisione degli obiettivi individuali e della valutazione annuale con il D.G.	Applicazione immediata
	R06D	R06. Indebito riconoscimento di progressione di personale in contrasto a quanto previsto dalla legge ovvero in via inconferente rispetto al merito del singolo interessato al solo fine di favorire determinati soggetti, anche in danno di altri	Basso	Nessuna	
	R07E	R07 (E) Indebito riconoscimento di spese di trasferta e, comunque, riconoscimento di erogazioni a rimborso in violazione della regolamentazione interna di SFIRS S.p.A.	Basso	Nessuna	

4. RAPPORTI CON LA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	R08	R08. Favorire un soggetto esterno particolare omettendo incongruenze o generando documenti/fabbisogni attestanti una falsa rappresentazione della realtà ai fini dell'approvazione delle proposte presentate dalla Società	Basso	Nessuna	
5. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	R09	R09. Favorire una o più controparti debitorie	Medio	Riclassificazione obbligatoria in caso di morosità per 12 mesi o in caso di procedure concorsuali	Applicazione immediata
				Regolamentazione delle tempistiche di trasferimento: entro 60 g. dal passaggio a sofferenza	Applicazione immediata
	R10	R10. Favorire un determinato legale	Medio	Regolamento di rotazione	Applicazione immediata
6. CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	R11	R11. Favorire (sfavorire) un CONFIDI particolare	Medio/Alto	Approvazione CdA parere	Applicazione immediata
7. AFFIDAMENTI DI CONSULENZE	R13	R13. Favorire un consulente esterno particolare	Medio	Revisione del regolamento. Inserimento controllo	Entro il 2025

ESTERNE A PERSONE FISICHE				Allineamento prassi al regolamento con riferimento al soggetto deputato alla predisposizione del contratto	Temporaneamente sospesa in attesa dell'ampliamento della pianta organica
				Tracciabilità documentale a supporto della scelta e verifica consistenza a budget. (FASE: individuazione consulente esterno e relativo compenso)	Applicazione immediata
				Rafforzamento controlli di II livello (Fase trasparenza – pubblicazione sul sito)	Applicazione immediata
				Definizione di procedure atte a consentire controlli II livello (Fase pagamenti)	Entro il 2025

8. GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	R14	R14. Malagestio dei poteri di spesa di rappresentanza	Medio/Alto	Nessuna	
9. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	R15 R16 R17	R15. Falsità in atti/documenti inerenti alla gestione delle entrate e delle spese R16. Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare in maniera inefficiente ovvero dannoso e comunque in spregio ai principi di economicità R17. Utilizzo dei beni aziendali per finalità personali	Basso	Nessuna	
	R17 (bis)	R17 (bis) Utilizzo delle auto di servizio per fini personali	Medio	Nessuna	

10. INCARICHI E NOMINE	R18 R19	R18. Designazione / Nomina di un soggetto, quale espressione di SFIRS S.p.A. in seno all'Ente partecipato, in conflitto di interessi e, comunque, in stato di inconferibilità / incompatibilità	Medio	Individuazione dei casi di conflitto di interessi, incompatibilità e inconferibilità. Check-list dei documenti da acquisire e valutare.	Entro il 2025
		R19. Omessa contestazione di inadempimenti ovvero comportamenti illegittimi posti in essere dal designato/nominato in seno all'ente partecipato da SFIRS S.p.A.		Informativa tempestiva da parte del delegato ad evento (lesivo degli interessi della SFIRS S.p.A. come socio) al DG/CdA.	Applicazione immediata
11. Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione	GSR1 GSR2 GSR3 GSR4 GSR5 GSR6	R1 Gestione delle partecipazioni in danno degli interessi di SFIRS S.p.A. R2 Gestione dei crediti in danno degli interessi di SFIRS S.p.A. R3 Gestione arbitraria del rapporto volta a favorire l'occultamento di illeciti R4 Favorire un consulente esterno particolare R5 Gestione dell'attività liquidatoria in danno degli interessi di SFIRS S.p.A., quale socio unico R6 Gestione del contenzioso in essere in danno degli interessi di SFIRS S.p.A., quale socio unico	Medio	Nomina RPCT e OIV di GE.SE; completamento della sezione società trasparente del sito istituzionale di GE.SE	Entro il 2025

14 MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE - GE.SE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Come anticipato nel par. 8.2.6, la SFIRS S.p.A. partecipa al 100% al capitale sociale della società Gestioni Separate GE.SE. S.r.l. in liquidazione.

La società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. è stata costituita da SFIRS S.p.A. in data 24 dicembre 2009 con lo scopo di gestire, fino al loro totale esaurimento, i rapporti oggetto di conferimento scorporati ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, e di provvedere alla gestione delle partecipazioni fino alla relativa dismissione, comprese nel suddetto conferimento.

La società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l., sin dalla sua costituzione, non disponendo di personale proprio che potesse far fronte alla gestione dei rapporti sopra indicati, né ad altre attività di natura societaria, contabile e amministrativa (nonché attività legali, fiscali, etc.), ha stipulato apposito contratto per prestazioni di servizi con la controllante SFIRS S.p.A.

Successivamente, in data 03 maggio 2010, l'Assemblea della società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. ha deliberato la messa in liquidazione della società, continuando ad avvalersi della struttura organizzativa e del personale di SFIRS S.p.A. per lo svolgimento della propria attività di gestione liquidatoria.

Occorre considerare che, con la richiamata Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, l'Autorità ha precisato che le società *in liquidazione* non sono esentate dagli adempimenti di cui al quadro regolatorio della Legge n. 190/2012. E invero, secondo l'ANAC le procedure liquidatorie non determinano un'immediata estinzione della società (che avviene esclusivamente con la cancellazione dal registro delle imprese), la quale opera con altre finalità che sono quelle di provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Nella fase di liquidazione, le società controllate possono continuare, pertanto, a espletare l'attività, con utilizzo di risorse pubbliche spesso assai ingenti – tenuto conto anche dei trasferimenti straordinari ammessi in favore delle società partecipate, in caso di perdite di esercizio, ai sensi dell'art. 14, co. 5, del D.Lgs. 175/2016 - in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell'oggetto sociale.

Permane, altresì, per le società pubbliche in liquidazione la responsabilità configurabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come sancito dalla giurisprudenza: il trasferimento di risorse

pubbliche e la titolarità di poteri coattivi di imposizione e riscossione non esonerano, infatti, la società pubblica dall'applicazione della responsabilità amministrativa da reato per illeciti compiuti da suoi amministratori e dirigenti.

Considerato che la fase di liquidazione può durare per un lungo periodo - osserva l'ANAC - "le società controllate in liquidazione devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come specificato dalle Linee guida".

In base a quanto precede, l'Autorità conclude nei seguenti termini:

- (i) i responsabili della liquidazione sono tenuti a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del "modello 231", ove adottato, e a garantire la trasparenza sull'organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte.
- (ii) qualora la società in liquidazione sia priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall'amministrazione controllante;
- (iii) alla luce della "situazione giuridico-economica" in cui versano le società in liquidazione particolare attenzione va prestata, *inter alia*, alla mappatura e alla descrizione dei processi riguardanti:
 - l'impiego delle risorse;
 - i pagamenti;
 - l'affidamento di contratti di appalto;
 - il personale;
 - la procedura liquidatoria (con riferimento alle operazioni di consegna all'ufficio liquidatore da parte del Liquidatore, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto di gestione operazioni liquidatorie in consegna del patrimonio; alla liquidazione e alla formazione del bilancio finale di liquidazione);
 - al contenzioso.

L'impostazione sopra delineata è stata recentemente confermata dall'ANAC nel PNA 2022 (All.3).

Stante quanto sopra, in data 23.02.2018 la SFIRS S.p.A. ha invitato i Liquidatori della società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione ad avviare un progetto di mappatura

dei processi riguardanti l'impiego delle risorse finanziarie, i pagamenti, l'affidamento di servizi e forniture e il contenzioso al fine di redigere apposite misure di prevenzione della corruzione.

Tali attività, tuttavia, non sono state portate a termine dai suindicati Liquidatori.

Conseguentemente, poiché il PNA 2019 e la Determinazione ANAC n. 1134/2017 attribuiscono alle società controllanti un ruolo proattivo nel promuovere azioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché compiti di impulso e di vigilanza nei confronti delle società partecipate, la SFIRS S.p.A. ha ritenuto di procedere in sostituzione del Liquidatore, definendo quanto a seguire in merito all'applicazione del presente Piano nei confronti della società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione.

(a) Ambito di applicazione

Le misure di cui al presente Paragrafo si applicano, in relazione alla società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione nei confronti del:

- Liquidatore;
- personale aziendale della SFIRS S.p.A. che opera in esecuzione del contratto di *service*, indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale esistente;
- soggetti esterni di cui GE.SE. S.r.l. in liquidazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività quali, consulenti e collaboratori.

(b) RPCT DELLA SOCIETA' GESTIONI SEPARATE - GE.SE. S.r.l. in liquidazione

Stante l'assenza di personale, assume il ruolo di RPCT²⁸ in relazione alla società Gestioni Separate GE.SE. S.r.l. in liquidazione (...) ²⁹

Il RPCT esercita, in relazione alla società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione le funzioni di cui al presente Piano, con i corrispondenti poteri e alla luce delle medesime responsabilità.

Assume il ruolo di OIV in relazione alla società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione il medesimo RPCT.

²⁸ Nel Par. 4.10, All. 3, del PNA 2022 è previsto quanto in appresso: "Negli enti/ società in liquidazione - che sono comunque tenute agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza - la nomina del RPCT spetta ai responsabili della liquidazione. Qualora l'ente/società sia priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, è opportuno che la relativa funzione sia assicurata dall'amministrazione controllante".

²⁹ Nel corso del 2024 il RPCT e OIV di GE.SE. non sono stati nominati, pertanto, è stata prevista una misura specifica da attuarsi entro il 2025.

**(c) Misure di prevenzione di livello generale applicabili nei confronti della società
Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione**

Si riporta, a seguire, il quadro delle misure di livello generale, previste dal presente Piano per la SFIRS S.p.A., concretamente applicabili anche nei confronti della società Gestioni Separate GE.SE. S.r.l. in liquidazione:

#	Misura	Applicabilità		Note
		Applicabile	Non applicabile	
1	Codice di comportamento	X		
2	Misure inerenti al monitoraggio del conflitto di interessi	X		La misura, in relazione a GE.SE., implica: l'obbligo, per il Liquidatore, di astensione e contestuale comunicazione al C.d.A. di SFIRS S.p.A. e al RPCT in merito all'eventuale insorgere di conflitti di interessi, anche potenziali, in relazione agli interlocutori (debitori, consulenti, appaltatori, etc.) in rapporto con GE.SE.
3	Assunzione di incarichi extraistituzionali		X	GE.SE. S.r.l. in liquidazione <u>non</u> ha personale. Le cause di inconfiribilità e incompatibilità del Liquidatore sono disciplinate dal D.Lgs. n. 39/2013, fatte salvo le situazioni di conflitto di interessi.
4	Rotazione o misure alternative		X	Sono fatte salve le previsioni del presente Piano sul punto in relazione al personale di SFIRS S.p.A. per le prestazioni rese in <i>service</i> .
5	Rotazione straordinaria		X	Sono fatte salve le previsioni del presente Piano sul punto in relazione al personale di SFIRS S.p.A. per le prestazioni rese in <i>service</i> .
6	Whistleblowing	X		La misura si applica anche in relazione al personale alle dipendenze di appaltatori di lavori, servizi e forniture di GE.SE.
7	Divieto di <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i>	X		La misura si applica in relazione all' <i>exit</i> del Liquidatore.
8	Patto di Integrità	X		

9	Inconferibilità ex D. Lgs. n. 39/2013	X		Raccolta delle dichiarazioni ex art. 20, del D.Lgs. n. 39/2013 e corrispondenti verifiche a cura del RPCT.
10	Incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013	X		Raccolta delle dichiarazioni ex art. 20, del D.Lgs. n. 39/2013 e corrispondenti verifiche a cura del RPCT.
D	Formazione	X		La formazione è erogata nei confronti del Liquidatore, anche sotto forma di documento informativo.

(d) Ulteriori Misure generali applicabili nei confronti della società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione

Si riporta, a seguire, il quadro di altre misure generali, previste dal presente Piano per la SFIRS S.p.A., concretamente applicabili anche nei confronti della società Gestioni Separate GE.SE. S.r.l. in liquidazione:

#	Misura	Applicabilità		Note
		<i>Applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>	
1	Regolamento per la gestione dei conflitti d'interesse in relazione alle operazioni di finanziamento	X		La misura, in relazione a GE.SE., implica: l'obbligo, per il Liquidatore, di trasmettere alla Funzione Compliance, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'attestazione sul conflitto d'interessi.
2	Sistema disciplinare sanzionatorio		X	Sono fatte salve le previsioni del presente Piano sul punto in relazione al personale di SFIRS S.p.A. per le prestazioni rese in <i>service</i> .
3	Trasparenza	X		La misura, in relazione a GE.SE., implica: l'obbligo, in capo all'Area Amministrativa, di effettuare i pagamenti delle fatture ex art. 15bis e 37 D.Lgs. 33/2013 solo previa pubblicazione da parte dell'Area/Unità competente nel sito istituzionale di GE.SE. S.r.l. in liquidazione dell'importo erogato.
4	Accesso documentale	X		La misura, in relazione a GE.SE., implica: - il recepimento del Regolamento accesso documentale ex Legge 241/90 della SFIRS S.p.A.; - la pubblicazione nella sezione società trasparente del sito istituzionale di GESE del Registro sugli accessi documentali.

(e) Misure di prevenzione di livello specifico applicabili nei confronti della società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione

Si riporta, a seguire, il quadro delle misure di livello specifico, previste dal presente Piano per la SFIRS S.p.A., concretamente applicabili anche nei confronti di GE.SE:

Area	Misure specifiche previste per SFIRS S.p.A.	Applicabilità nei confronti di GE.SE.
1. CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di procedure atte a consentire controlli di secondo livello; Rafforzamento controlli di secondo livello in materia di trasparenza	Applicabile, in relazione alle procedure direttamente operate da GE.SE. ovvero curate da SFIRS S.p.A. per conto GE.SE
5. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Revisione regolamento crediti	Applicabile
	Riclassificazione obbligatoria in caso di morosità per 12 mesi o in caso di procedure concorsuali	Applicabile
	Regolamentazione delle tempistiche di trasferimento: entro 60 g. dal passaggio a sofferenza	Applicabile
	Previsione di controlli a campione (secondo livello) da parte della Funzione Controllo Rischi (Fase formalizzazione transazione)	Applicabile
	Regolamento di rotazione	Applicabile
7. AFFIDAMENTI DI CONSULENZE ESTERNE A PERSONE FISICHE	Revisione del regolamento. Inserimento controllo	Applicabile
	Allineamento prassi al regolamento con riferimento al soggetto deputato alla predisposizione del contratto	Applicabile
	Tracciabilità documentale a supporto della scelta e verifica consistenza a budget. (FASE: individuazione consulente esterno e relativo compenso)	Applicabile
	Rafforzamento controlli di II livello (Fase trasparenza – pubblicazione sul sito)	Applicabile

	Definizione di procedure atte a consentire controlli II livello (Fase pagamenti)	Applicabile
8. GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	Regolamento di gestione delle spese di rappresentanza	Applicabile
10. INCARICHI E NOMINE	Individuazione dei casi di conflitto di interessi, incompatibilità e inconfiribilità. Check-list dei documenti da acquisire e valutare.	Applicabile
	Informativa tempestiva da parte del delegato ad evento (lesivo degli interessi di GE.SE. come socio) al Liquidatore.	Applicabile

(f) Gestione del rischio e misure di prevenzione ulteriori della società Gestioni Separate - GE.SE. in liquidazione

Nell’Allegato B) al presente Piano, cui si rinvia, sono riportate le ulteriori misure previste in relazione agli specifici rischi caratterizzanti la fase liquidatoria della società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione.

(g) Adempimenti trasparenza della società Gestioni Separate - GE.SE. in liquidazione

In relazione agli adempimenti sulla trasparenza (obblighi di pubblicazione i sensi del D.Lgs. 33/2013 e del corrispondente All. 1 alla Det. ANAC n. 1134/2017) riconducibili alla società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione si rinvia all’Allegato F) del presente Piano. Sempre in relazione alla società Gestioni Separate - GE.SE. S.r.l. in liquidazione trovano applicazione le previsioni del presente Piano in tema di accesso civico, semplice e generalizzato.

15 MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di

prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sottofasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio”.

Per l'esercizio 2024, il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT 2024-2026 è stato condotto - su base semestrale – direttamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il supporto della funzione di Revisione Interna ed è stato svolto sulla totalità dei processi e delle misure programmate.

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di audit, il RPCT ha definito preliminarmente con il team delle società di Internal Audit, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Queste sono avvenute inizialmente mediante somministrazione ai Responsabili degli uffici e al Direttore Generale di schede di monitoraggio personalizzate contenenti quesiti mirati e richieste documentali a supporto, in seguito sono proseguite con interviste ai Responsabili e con l'esame dei documenti acquisiti. Concluse le attività in parola, i team hanno elaborato dei Report contenenti gli esiti delle verifiche svolte, lo status delle azioni programmate nonché le anomalie eventualmente riscontrate e/o le aree di criticità.

Sulla base dei suddetti Report, è stata predisposta la Relazione annuale del RPCT.

Per il 1° semestre 2024 il monitoraggio è stato condotto con la collaborazione della società di revisione interna (Grant Thornton Consultants) presso la sede aziendale nelle giornate del 17 e 18 settembre 2024, attraverso interviste in presenza con appositi quesiti mirati e richieste documentali. Per il 2° semestre 2023 i controlli sono sempre stati svolti presso la sede aziendale nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2025. In entrambe le occasioni, la struttura ha collaborato attivamente.

Dei risultati del monitoraggio sull'attuazione delle misure si è dato conto nella Relazione annuale del RPCT per l'anno 2024, di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, che è pubblicata sul sito della Società, nell'apposita sezione società trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione - Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Oltre alla Relazione, i risultati del monitoraggio sono stati riportati in maniera sintetica nell'Allegato D) del piano.

Pur rinviando a quanto riportato nei suindicati documenti, si fa presente che la situazione complessiva rilevata è “parzialmente adeguata”. Ad ogni modo, le verifiche svolte anche dalle altre funzioni di controllo non hanno evidenziato la presenza di fenomeni corruttivi in atto.

In merito al monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio nonché al riesame periodico, si fa presente che anche queste attività sono state condotte - su base semestrale – dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza coadiuvato dai team della funzione di Revisione Interna (società BDO Italia S.p.A. e Grant Thornton Consultants) e sono state svolte sulla totalità delle misure.

Per quanto concerne la pianificazione per il 2025 dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio programmate all'interno del PTPCT 2025-2027, si fa presente che questa sarà condotta - su base semestrale – direttamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il supporto della funzione di Revisione Interna e dei Responsabili degli uffici e sarà svolta su tutti i processi e sulla totalità delle misure programmate.

Le verifiche verranno attuate tramite:

- **somministrazione** ai Responsabili degli uffici e al Direttore Generale di schede di monitoraggio personalizzate contenenti quesiti mirati e richieste documentali a supporto;
- **interviste** con i Responsabili e con il Direttore Generale;
- **esame documentale** sulla base di un campionamento di tipo “statistico”.

Il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio nonché il riesame periodico verrà condotto, anch'esso su base semestrale, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il supporto della funzione di Revisione Interna e dai Responsabili degli uffici e sarà svolto sulla totalità delle misure.

Qualora dalle attività sopra descritte emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà valutare ed eventualmente proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Segnatamente, in caso di evidenza negativa o segnalazione di un fatto illecito riconducibile alla nozione di “corruzione” come considerata nel presente Piano, il RPCT procede ad espletare verifiche al fine di monitorare la corretta attuazione del Piano da parte dell'ufficio sottoposto a verifica, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 840/2018 e dall'Allegato 3 al PNA 2022.

SEZIONE SECONDA

16 INTRODUZIONE MISURE SULLA TRASPARENZA

All'interno della presente sezione del PTPCT, sono state individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

17 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve riportare gli 'obiettivi strategici' in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati dall'Organo di gestione, i quali costituiscono contenuto necessario del Piano medesimo.

Tenendo conto della peculiarità della nostra Società e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT, il Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A., nella tornata del 19.12.2024, ha definito i propri obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle dinamiche della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione) e reattiva (accesso civico), anche nel bilanciamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali, nell'ottica di garantire un supporto continuo al RPCT e a tutte le strutture sulle materie considerate;
- implementazione di nuovi dati della Società di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale;
- graduale allineamento della sezione Società trasparente alle indicazioni di cui alla Delibera ANAC 495/2024.

18 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Al fine di garantire la piena conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, la SFIRS S.p.A. individua un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) chiamato a vigilare sul rispetto degli obblighi di legge e a valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi sopra esposti da parte dei soggetti obbligati.

In particolare, l'OIV ha il compito di:

- attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;

- ricevere le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- richiedere informazioni al RPCT ed effettuare le audizioni dei dipendenti.

Alla luce della coincidenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti per l'OIV nel suo complesso e per i singoli componenti, in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse economiche e professionali a disposizione della Società, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione sono state attribuite – così come previsto dalle Linee Guida ANAC sulle società a controllo pubblico – al Collegio Sindacale.

19 UFFICI E PERSONALE COINVOLTI NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELLA SEZIONE RELATIVA ALLA TRASPARENZA

Le attività di analisi degli obblighi di pubblicazione applicabili a SFIRS S.p.A. e l'individuazione dei contenuti delle misure in materia di trasparenza condotte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza hanno visto il coinvolgimento della Direzione Generale e del Collegio Sindacale nella sua duplice veste di OdV e OIV.

Le altre Funzioni Aziendali, in relazione alle specifiche attività svolte, potranno presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento delle misure in materia di trasparenza, in merito a dati, informazioni e modalità di comunicazione per migliorare il livello di trasparenza della Società.

20 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLE MISURE PER LA TRASPARENZA

In seguito all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2025-2027, verrà erogato uno specifico corso di formazione volto ad informare tutto il personale sul coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia di anticorruzione e trasparenza. La Società valuterà tempo per tempo la necessità/opportunità di erogare formazione d'aggiornamento.

21 PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TRASPARENZA

Per assicurare la completa e puntuale pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013, è necessaria la collaborazione delle Funzioni Aziendali incaricate dei processi e delle singole attività alle quali i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione si riferiscono.

Tale cooperazione si estrinseca nella trasmissione di flussi informativi periodici, contenenti le informazioni individuate all'interno dell'All. E) del Piano.

22 SOGGETTI COINVOLTI

Per assicurare la completa e puntuale pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e l'effettiva attuazione delle misure per la Trasparenza si rende necessaria la cooperazione di molteplici soggetti.

Nell'obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione, assume rilievo la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della Legge 190/2012 dall'art. 41, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 97/2016 la quale prevede che vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Sono elencati di seguito i principali soggetti coinvolti e i compiti che gli stessi sono chiamati ad espletare.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- è incaricato dell'elaborazione delle misure per la Trasparenza contenute all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- è incaricato di raccogliere i flussi informativi provenienti dagli altri soggetti coinvolti e assicurare la pubblicazione dei dati previsti come obbligatori ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- è incaricato di monitorare il rispetto delle previsioni normative;
- è incaricato di vigilare sull'attuazione effettiva delle misure nonché di proporre le integrazioni e le modifiche delle stesse ritenute più opportune;
- è incaricato di garantire l'accesso civico semplice secondo le modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione dei dati e delle informazioni ma non si sostituisce ai Soggetti Incaricati, così come individuati all'interno dell'Allegato E) del presente Piano, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

Direttore Generale: è il soggetto incaricato della preventiva autorizzazione di tutta la documentazione destinata alla pubblicazione, prodotta dalle unità aziendali, ad eccezione: a) delle pubblicazioni ex artt. 15bis, 26 e 37 D.Lgs. 33/2013 che, in un’ottica di semplificazione, vengono eseguite direttamente dai Soggetti Incaricati sul portale Amministrazione Aperta della Regione Autonoma della Sardegna, senza la previa autorizzazione da parte del Direttore Generale e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; b) delle pubblicazioni concernenti documenti approvati preventivamente dal C.d.A. (quali a titolo esemplificativo regolamenti aziendali, budget, bilanci d’esercizio, PTPCT, codice di comportamento, relazione RPCT) che, in un’ottica di semplificazione, vengono eseguite direttamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, senza la previa autorizzazione da parte del Direttore Generale.

La Direzione Generale, inoltre, è incaricata dell’assolvimento dell’obbligo di trasmissione dei dati all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Responsabile Unità ICT: è il soggetto incaricato di caricare all’interno della sezione “Società Trasparente” i dati preventivamente approvati dal Direttore Generale, la cui pubblicazione sia richiesta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Organismo Indipendente di Valutazione: chiamato a vigilare sul rispetto degli obblighi di legge e a valutare l’effettivo perseguimento degli obiettivi aziendali in materia di trasparenza.

Soggetti Incaricati: sono i soggetti - individuati all’interno dell’Allegato E) - tenuti all’elaborazione e alla trasmissione dei dati e delle informazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, dunque, all’invio dei flussi informativi. Sono, inoltre, tenuti alla pubblicazione diretta sul portale Amministrazione Aperta della Regione Autonoma della Sardegna dei dati e delle informazioni ai sensi degli artt. 15bis, 27 e 37 D.Lgs. 33/2013. Gli stessi soggetti assumono altresì il ruolo di Responsabili del monitoraggio (in autovalutazione) di primo livello ai sensi del PNA 2022.

Responsabile della validazione del dato: il soggetto che, in occasione dei flussi di pubblicazione, dà atto della coerenza o meno di quanto trasmesso al RPCT ovvero direttamente pubblicato, rispetto ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e, comunque, dalla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 di cui infra. Esso coincide con il Soggetto Incaricato ovvero con la persona tenuta all’elaborazione e alla trasmissione dei dati e delle informazioni al RPCT.

23 PROCEDURE OPERATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SULLA SEZIONE

“SOCIETÀ TRASPARENTE” DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA SFIRS S.P.A.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso in cui, al fine di assicurare la completa e puntuale pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e i relativi adempimenti, risultasse necessario apportare modifiche alla struttura del portale "Società Trasparente", ne dà immediata comunicazione al Direttore Generale.

In seguito, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la collaborazione del Responsabile ICT e della società SardegnaIT (società in house della Regione incaricata della gestione del sito istituzionale della Società), provvede alla modifica della struttura, creando le sottosezioni eventualmente da implementare ed evidenziando quelle valutate non applicabili.

Con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, l’ANAC ha approvato, tra le altre, l’allegato n. 4 “Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013” recante indicazioni in tema di requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse³⁰.

In proposito, il responsabile della validazione, in occasione dei flussi di pubblicazione, dà atto della coerenza o meno di quanto trasmesso ovvero direttamente pubblicato, rispetto ai seguenti criteri previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e, comunque, dalla Delibera ANAC sopra citata³¹.

³⁰ Le indicazioni sono fornite alla luce di quanto previsto dall’art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013 con cui è richiesto all’Autorità di definire, negli standard, nei modelli e negli schemi predisposti, le disposizioni finalizzate a definire anche le procedure di validazione. In base a quanto definito nell’allegato 4, nonché dalle Linee Guida dell’AGID, per validazione si intende: «Un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative». Inoltre, lo scopo della validazione è quello di: «Assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare».

³¹ Secondo quanto previsto dall’All. 4 alla Delibera A.N.AC. 495/2023, «Il responsabile della validazione, pertanto, seleziona i requisiti di qualità rispettati. Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei criteri di qualità dell’art. 6, il medesimo responsabile compila il campo libero “NOTE”, specificando le carenze rilevate ed eventuali interventi correttivi da apportare. Il dato è:

CRITERIO	CONFORMITA'
Integrità	☐ SI ☐ NO
Completezza	☐ SI ☐ NO
Tempestività	☐ SI ☐ NO
Aggiornamento	☐ SI ☐ NO
Semplicità di consultazione	☐ SI ☐ NO
Comprensibilità	☐ SI ☐ NO
Omogeneità	☐ SI ☐ NO
Facile accessibilità e riutilizzabilità	☐ SI ☐ NO
Conformità ai documenti in possesso dell'Ente	☐ SI ☐ NO
Riservatezza	☐ SI ☐ NO
NOTE	
ESITO	
☐ Pubblicabile ☐ Pubblicabile provvisoriamente ☐ Non pubblicabile	

Il responsabile della validazione trasmette la tabella al RPCT, al fine di consentire il monitoraggio della sezione denominata “Società trasparente”.

Meccanismi di correzione

L'All. 4 della Delibera ANAC 495/2024 prevede la possibilità di effettuare controlli, anche sostitutivi, sulla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza, nonché attuare dei meccanismi di correzione³².

a) pubblicabile, in quanto tutti i requisiti di qualità sono stati rispettati;

b) pubblicabile provvisoriamente, ogniqualvolta le difformità rilevate siano lievi e con riserva di sostituirli non appena siano disponibili dati conformi;

c) non pubblicabile, nella misura in cui le difformità siano macroscopiche».

³² Secondo quanto previsto dall'All. 4 alla Delibera A.N.AC. 495/2024: «I meccanismi di garanzia e di correzione sono quelle procedure necessarie per garantire la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti e la qualità degli stessi. Suddetti meccanismi sono attivabili anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse e, a tal fine, le amministrazioni dovrebbero assicurarne la piena conoscibilità nei propri siti istituzionali.

La funzione di garanzia e correzione è articolata su diversi livelli di competenza di intervento secondo un grado di progressiva inerzia nell'assolvimento di tale funzione secondo il seguente ordine:

Relativamente ai controlli (recte, al monitoraggio), si rinvia al paragrafo in tema.

Quanto ai meccanismi di correzione, vale quanto riportato a seguire:

Finalità	Controllare il funzionamento delle procedure di validazione finalizzate all'esatta rappresentazione dei dati documenti e informazioni conformemente agli standard
Soggetti	☐ RPCT, tempestivamente ☐ In caso di inerzia, nell'ordine, entro 5 giorni dalla piena conoscenza della carenza ovvero dalla segnalazione: - Titolare delle funzioni di OIV - Organo di indirizzo

23.1 FLUSSI INFORMATIVI

I Soggetti Incaricati, tenuto conto della periodicità prevista per legge per l'invio dei flussi informativi e indicata all'interno della tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione contenuta all'interno dell'Allegato E) del presente Piano, predispongono tassativamente entro la data ultima per l'invio, un'apposita e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – DATI PER PUBBLICAZIONE" e in allegato la documentazione relativa ai dati e alle informazioni di loro competenza e la trasmettono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza raccoglie la documentazione ricevuta dai Soggetti Incaricati dei flussi informativi e, presa visione della documentazione allegata e ritenutala idonea a soddisfare le esigenze di trasparenza amministrativa, la trasmette con apposita e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – RICHIESTA APPROVAZIONE DEI DATI PER PUBBLICAZIONE" al Direttore Generale, richiedendo formalmente l'approvazione della documentazione da pubblicare.

Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ritenesse la documentazione trasmessa non idonea a soddisfare le esigenze di trasparenza

1) il RPCT che, in virtù dei poteri ad esso attribuiti dal decreto trasparenza, assume le iniziative utili a superare le criticità rilevate tra cui, nell'ipotesi di mancata pubblicazione o di rappresentazione non conforme ai requisiti di qualità del dato, si rivolge tempestivamente al responsabile della pubblicazione e/o della trasmissione del dato e ne richiede l'adempimento.

2) OIV o organismo con funzioni analoghe

3) L'organo di indirizzo politico, anche a seguito della comunicazione da parte di RPCT e OIV delle criticità rilevate

4) ANAC, che riceve segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

amministrativa, egli risponde alla e-mail del Soggetto Incaricato dell'invio del flusso informativo, mettendo in copia il Direttore Generale, richiedendo la modifica e/o l'integrazione dei dati e delle informazioni inviate e fornendo al Soggetto Incaricato un termine perentorio entro il quale inviare la documentazione modificata e/o integrata.

Il Direttore Generale, presa visione della documentazione trasmessa e ritenutala completa, corretta e veritiera, risponde alla e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvando i dati e autorizzandone la pubblicazione.

Nel caso in cui il Direttore Generale ritenesse non sussistere i requisiti di completezza, correttezza e veridicità della documentazione trasmessa, egli risponde alla e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mettendo in copia il Soggetto Incaricato dell'invio del flusso informativo, richiedendo la modifica e/o l'integrazione dei dati e delle informazioni inviate e fornendo al Soggetto Incaricato un termine perentorio entro il quale inviare la documentazione modificata e/o integrata.

Nel caso in cui il Direttore Generale non si esprimesse, entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, in merito alla documentazione trasmessa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, detta documentazione si intenderà approvata e si potrà procedere alla pubblicazione.

23.2 PUBBLICAZIONE DEI DATI

Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo quanto indicato nell'Allegato 1) delle nuove Linee guida adottate dall'Autorità con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione e attività esercitata, previa verifica di compatibilità con le attività svolte.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza raccoglie la documentazione trasmessa dai Soggetti Incaricati dell'invio dei flussi informativi e approvata dal Direttore Generale e la trasmette senza indugio tramite e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – RICHIESTA PUBBLICAZIONE DEI DATI APPROVATI" al Responsabile ICT, incaricato della pubblicazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, www.sfirs.it, specificando la sottosezione al cui interno i singoli documenti devono essere caricati, secondo le modalità di suddivisione dei dati previste all'interno dell'Allegato E) del presente Piano.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso in cui riscontri la mancanza di una o più sottosezioni previste come obbligatorie all'interno di "Società Trasparente", ne dà tempestiva comunicazione al Direttore Generale e, con la collaborazione del Responsabile ICT, provvede a richiederne l'immediata implementazione al soggetto esterno (SardegnaIT) incaricato della gestione strutturale del sito istituzionale della Società.

Il Responsabile ICT, dopo aver provveduto a caricare la documentazione ricevuta all'interno della sottosezione di "Società Trasparente" individuata, invia una e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – CONFERMA PUBBLICAZIONE DEI DATI APPROVATI" al cui interno conferma l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta e fornisce il relativo collegamento ipertestuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mettendo in copia il Direttore Generale.

24 PROCEDURE OPERATIVE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE "SOCIETÀ TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE- GE.SE. IN LIQUIDAZIONE

24.1 SOGGETTI COINVOLTI (SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE – GE.SE. IN LIQUIDAZIONE)

Sono elencati di seguito i principali soggetti coinvolti e i compiti che gli stessi sono chiamati ad espletare.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società Gestioni Separate - GE.SE. in liquidazione:

- è incaricato di raccogliere i flussi informativi provenienti dagli altri soggetti coinvolti e assicurare la pubblicazione dei dati previsti come obbligatori ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- è incaricato di garantire l'accesso civico semplice secondo le modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione dei dati e delle informazioni ma non si sostituisce ai Soggetti Incaricati, così come individuati all'interno dell'Allegato F) del presente Piano, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

Liquidatore: è il soggetto incaricato della preventiva autorizzazione di tutta la documentazione destinata alla pubblicazione, prodotta dalle unità aziendali della SFIRS

S.p.A., ad eccezione: a) delle pubblicazioni ex artt. 15bis e 37 D.Lgs. 33/2013 che, in un'ottica di semplificazione, vengono eseguite direttamente dai Soggetti Incaricati sul portale della Società, senza la previa autorizzazione da parte del Liquidatore e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; b) delle pubblicazioni concernenti documenti approvati preventivamente dal Liquidatore (quali, a titolo esemplificativo, regolamenti aziendali, bilancio d'esercizio che, in un'ottica di semplificazione, vengono eseguite direttamente dai Responsabili della SFIRS S.p.A. in base alla rispettiva area di competenza, senza la previa autorizzazione da parte del Liquidatore.

Il Liquidatore, inoltre, è incaricato dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione dei dati all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge 190/2012 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Responsabile Funzione ICT della SFIRS S.p.A.: è il soggetto incaricato di caricare all'interno della sezione "Società Trasparente" i dati preventivamente approvati dal Liquidatore, la cui pubblicazione sia richiesta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Organismo Indipendente di Valutazione: chiamato a vigilare sul rispetto degli obblighi di legge e a valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi aziendali in materia di trasparenza.

Soggetti Incaricati: sono i dipendenti della SFIRS S.p.A. tenuti all'elaborazione e alla trasmissione dei dati e delle informazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, dunque, all'invio dei flussi informativi.

Gli stessi soggetti assumono altresì il ruolo di Responsabili del monitoraggio (in autovalutazione) di primo livello ai sensi del PNA 2022.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel caso in cui, al fine di assicurare la completa e puntuale pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e i relativi adempimenti, risultasse necessario apportare modifiche alla struttura del portale "Società Trasparente", ne dà immediata comunicazione al Liquidatore.

In seguito, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la collaborazione del Responsabile ICT e, se del caso, della società SardegnaIT³³, provvede

³³ Nel caso in cui alla società in house della Regione venga affidato l'incarico di gestire il sito istituzionale della Società.

alla modifica della struttura, creando le sottosezioni eventualmente da implementare ed evidenziando quelle valutate non applicabili.

24.2 FLUSSI INFORMATIVI (SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE - GE.SE. IN LIQUIDAZIONE)

I Soggetti Incaricati, tenuto conto della periodicità prevista per legge per l'invio dei flussi informativi, predispongono tassativamente entro la data ultima per l'invio, un'apposita e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – DATI PER PUBBLICAZIONE" e in allegato la documentazione relativa ai dati e alle informazioni di loro competenza e la trasmettono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di GE.SE..

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza raccoglie la documentazione ricevuta dai Soggetti Incaricati dei flussi informativi e, presa visione della documentazione allegata e ritenutala idonea a soddisfare le esigenze di trasparenza amministrativa, la trasmette con apposita e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – RICHIESTA APPROVAZIONE DEI DATI PER PUBBLICAZIONE" al Liquidatore di GE.SE., richiedendo formalmente l'approvazione della documentazione da pubblicare.

Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di GE.SE ritenesse la documentazione trasmessa non idonea a soddisfare le esigenze di trasparenza amministrativa, egli risponde alla e-mail del Soggetto Incaricato dell'invio del flusso informativo, mettendo in copia il Liquidatore di GE.SE., richiedendo la modifica e/o l'integrazione dei dati e delle informazioni inviate e fornendo al Soggetto Incaricato un termine perentorio entro il quale inviare la documentazione modificata e/o integrata.

Il Liquidatore, presa visione della documentazione trasmessa e ritenutala completa, corretta e veritiera, risponde alla e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvando i dati e autorizzandone la pubblicazione.

Nel caso in cui il Liquidatore ritenesse non sussistere i requisiti di completezza, correttezza e veridicità della documentazione trasmessa, egli risponde alla e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mettendo in copia il Soggetto Incaricato dell'invio del flusso informativo, richiedendo la modifica e/o l'integrazione dei dati e delle informazioni inviate e fornendo al Soggetto Incaricato un termine perentorio entro il quale inviare la documentazione modificata e/o integrata.

Nel caso in cui il Liquidatore non si esprimesse, entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, in merito alla documentazione trasmessa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, detta documentazione si intenderà approvata e si potrà procedere alla pubblicazione.

24.3 PUBBLICAZIONE DEI DATI (SOCIETÀ GESTIONI SEPARATE - GE.SE. IN LIQUIDAZIONE)

Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo quanto indicato nell'Allegato 1) delle nuove Linee guida adottate dall'Autorità con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione e attività esercitata, previa verifica di compatibilità con le attività svolte.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza raccoglie la documentazione trasmessa dai Soggetti Incaricati dell'invio dei flussi informativi e approvata dal Liquidatore di GE.SE. e la trasmette senza indugio tramite e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – RICHIESTA PUBBLICAZIONE DEI DATI APPROVATI" al Responsabile ICT della SFIRS S.p.A., incaricato della pubblicazione all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, specificando la sottosezione al cui interno i singoli documenti devono essere caricati, secondo le modalità di suddivisione dei dati previste all'interno dell'Allegato F) del presente Piano.

Il Responsabile ICT, dopo aver provveduto a caricare la documentazione ricevuta all'interno della sottosezione di "Società Trasparente" individuata, invia una e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – CONFERMA PUBBLICAZIONE DEI DATI APPROVATI" al cui interno conferma l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta e fornisce il relativo collegamento ipertestuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mettendo in copia il Liquidatore.

25 ACCESSO CIVICO

Le società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2 bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte.

L'art. 2, co. 1, del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, infatti, dispone che *"la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche*

amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis, è garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione dei documenti.”

In sintesi, dal momento che la legge impone alla P.A. e ad altri enti che svolgono attività di pubblico interesse, di pubblicare sui propri siti istituzionali tutta una serie di documenti, dati e informazioni, nasce in capo a chiunque il diritto di poter accedere ai predetti dati qualora l'ente sul quale grava l'obbligo non vi provveda.

Con le modifiche introdotte al D. Lgs. 33/2013 dal D. Lgs. 97/2016, è la libertà di accedere ai dati e ai documenti a divenire centrale, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni in analogia agli ordinamenti aventi il *Freedom of Information Act* (FOIA), dove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto le eccezioni.

Alla luce dell'impianto normativo sopra descritto, ferme restando le forme di accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”), l'accesso civico – basato sui principi del c.d. *Freedom of Information Act* – si distingue in:

- (i) **accesso civico generalizzato**: è disciplinato³⁴ dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale “*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*”.
- (ii) **accesso civico “semplice”**: previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale “*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*”.

³⁴ Vd. anche Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché da ultimo la Circolare n. 1/2019 del Ministero per la PA.

Oltre a ciò, la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione raccomanda alle amministrazioni la **pubblicazione proattiva**³⁵ ovvero la pubblicazione di informazioni anche diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria - fermo restando il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall'art. 5-bis, c. 1-3, del D.Lgs. 33/2013 - quando si tratti di informazioni di interesse generale o che siano oggetto di richieste ricorrenti (ad esempio, quando si tratti di dati o documenti richiesti, nell'arco di un anno, più di tre volte da soggetti diversi).

Per quanto riguarda la SFIRS S.p.A., la Società garantisce l'accesso documentale, l'accesso civico semplice e generalizzato e, sussistendo i presupposti, anche la pubblicazione proattiva.

In merito alle modalità di presentazione della domanda di accesso civico, il richiedente può utilizzare il Modulo 7 (A e B) allegato al presente Piano³⁶.

La domanda di accesso può essere indirizzata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- accesso civico semplice: accessocivicos@pec.sfirs.it;
- accesso civico generalizzato: accessocivicog@pec.sfirs.it.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (avv. Antonella Marogna) è incaricato di garantire l'accesso civico semplice. Il soggetto incaricato di garantire, invece, l'accesso civico generalizzato è l'avvocato Silvio Piras; al RPCT compete ai sensi di legge il cosiddetto potere di riesame. Il titolare del "Potere Sostitutivo" è l'avv.

³⁵ L'art. 8.2 della Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione prevede che "per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse generale e l'efficienza nella gestione delle domande, si raccomanda alle amministrazioni di valorizzare la possibilità di pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, fermo restando il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall'art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013. In particolare, la pubblicazione proattiva sui siti istituzionali delle amministrazioni è fortemente auspicabile quando si tratti di informazioni di interesse generale o che siano oggetto di richieste ricorrenti: ad esempio, quando si tratti di dati o documenti richiesti, nell'arco di un anno, più di tre volte da soggetti diversi. Per gli stessi motivi, le pubbliche amministrazioni sono invitate a valorizzare il dialogo con le comunità di utenti dei social media (Facebook, Twitter, ecc.). I richiedenti spesso rendono pubbliche su questi mezzi di comunicazione le domande di accesso generalizzato da essi presentate. In questi casi, e comunque quando si tratti di informazioni di interesse generale, è opportuno che anche le amministrazioni utilizzino i medesimi canali a fini di comunicazione".

³⁶ L'uso di un formato o modulo diverso da quello allegato non può comportare l'inammissibilità o il rifiuto della richiesta, come raccomandato dalla Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Carlo Belardinelli, al quale dovrà essere inviata la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte dei suindicati responsabili o di loro impedimento.

Qualora la domanda dell'interessato non sia stata qualificata (documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato), sarà cura di chi ha ricevuto la richiesta chiedere eventuali chiarimenti circa l'oggetto dell'istanza o, in caso di manifesta irragionevolezza, una sua ridefinizione.

La Società, in osservanza delle Linee guida ANAC n. 1309 del 28.12.2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, ha istituito il “registro degli accessi”, che contiene tutte le richieste di accesso pervenute, distinte per numero di protocollo, con l'indicazione dell'oggetto e della specifica sulla tipologia di accesso di cui trattasi, della data del ricevimento dell'istanza e del relativo esito con la data della decisione.

I registri – suddivisi tra accesso semplice e generalizzato – sono pubblicati, oscurando i dati personali, sul sito istituzionale della Società, nella sezione “società trasparente” e aggiornati semestralmente. L'aggiornamento del registro degli accessi generalizzati è curato dall'avvocato Silvio Piras, mentre quello degli accessi semplici è curato dal RPCT cui compete, altresì, il coordinamento e la pubblicazione dei registri.

Da ultimo, in merito al regime dei costi direttamente correlati alle istanze di accesso, si fa presente che il decreto trasparenza stabilisce che chiunque ha diritto di fruire “gratuitamente” di tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 3, comma 1), e che *“il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”* (art. 5, comma 4).

Sull'argomento, è recentemente intervenuta la Circolare n. 1/2019 del Ministero per la P.A. che ha specificato che:

- 1) possono essere addebitati solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino;
- 2) il costo rimborsabile - corrispondente a quello “effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione” - non include il costo per il personale impiegato

nella trattazione delle richieste di accesso (che, diversamente da quanto accade in altri Paesi, resta a carico della collettività);

3) rientrano nel costo di riproduzione (rimborsabile): (i) il costo per la fotocopiazione su supporto cartaceo; (ii) il costo per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-ROM); (iii) il costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo, siccome “attività assimilabile alla fotocopiazione e comunque utile alla più ampia fruizione favorita dalla dematerializzazione dei documenti; (iv) il costo di spedizione dei documenti, qualora espressamente richiesta in luogo dell’invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione;

4) ai costi sopra riportati possono sommarsi, quando dovuti, gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura;

5) i costi di cui si chiede il rimborso andrebbero predeterminati mediante un “tariffario” e comunque “preventivati” al richiedente prima delle attività di riproduzione. Le tariffe possono coincidere con quelle già adottate per l’accesso procedimentale, ferma restando la proporzionalità e la corrispondenza delle stesse al costo effettivamente sostenuto e documentato dalla pubblica amministrazione. Nel caso in cui un’Amministrazione non si sia dotata di un tariffario in materia di accesso, occorre far riferimento ai prezzi medi praticati nel mercato di riferimento.

25.1 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (DATI DI CUI NON È OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013)

Il D. Lgs 97/20016 è intervenuto in materia di accesso civico introducendo il cd. “accesso civico generalizzato”, che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Come chiarito dalla Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (c.d. FOIA) l’accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa.

Si precisa, tuttavia, che:

- la società non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già detenute;

- la società non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
- sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta e, più in generale, nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

La richiesta di accesso generalizzato, inoltre, deve identificare i documenti e i dati richiesti oppure deve consentire alla società di identificarli agevolmente. Devono essere ritenute inammissibili, pertanto, le richieste formulate in modo così vago da non permettere alla SFIRS S.p.A. di identificare quanto richiesto. In questi casi, la società dovrà chiedere al richiedente di precisare l'oggetto della richiesta.

La SFIRS S.p.A. è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero elevato di documenti e informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della società. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione e in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio e immediato il buon funzionamento della Finanziaria Regionale. Qualora tale pregiudizio sia riscontrabile, la Società, prima di decidere sulla domanda, dovrà contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. Soltanto qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta entro i predetti limiti, il diniego potrà considerarsi fondato, ma nella motivazione del diniego la SFIRS S.p.A. non dovrà limitarsi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta, bensì fornire una adeguata prova.

La SFIRS S.p.A., inoltre, è tenuta ad adoperarsi per soddisfare l'interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici. Nel trattare una richiesta, dunque, è necessario che la Società instauri un “dialogo cooperativo”³⁷ con il richiedente.

³⁷ L'art. 8 della Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (c.d. FOIA) prevede che: “nel trattare una richiesta, è necessario che l'amministrazione instauri un “dialogo

Qualora la domanda di accesso provenga da giornalisti e organi di stampa o da organizzazioni non governative, la trattazione dell'istanza dovrà essere eseguita in stretto coordinamento con il Direttore Generale e, ove necessario, con il Responsabile dell'Ufficio Legale, al fine di appurare con la massima cura la veridicità e l'attualità dei dati e dei documenti rilasciati, per evitare che il dibattito pubblico si fondi su informazioni non affidabili o non aggiornate³⁸.

Gli unici limiti posti dalla normativa all'accesso ai dati e documenti della pubblica amministrazione, validi a giustificare una risposta di diniego, hanno carattere oggettivo e sono tassativamente previsti dall'articolo 5-bis, commi 1-3, del D. Lgs n. 33/2013.

Innanzitutto, rilevano limitazioni di carattere pubblico (articolo 5-bis, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013), aventi la finalità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi collettivi:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Vi sono, inoltre, limitazioni legate ad interessi privati (articolo 5-bis, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013) quali:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

cooperativo" con il richiedente. L'amministrazione dovrebbe comunicare con il richiedente, in particolare, nei seguenti momenti:

- tempestivamente, subito dopo la presentazione della domanda, al fine di:
 - rilasciare una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta e indichi il numero di protocollo assegnato e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a rispondere;
 - chiedere a chi formula la richiesta di identificarsi, nel caso in cui non lo abbia fatto;
 - chiedere eventuali chiarimenti circa l'oggetto della richiesta o, in caso di manifesta irragionevolezza, una sua ridefinizione; ▪ confermare che l'invio dei dati o documenti richiesti avverrà in formato digitale, salvo che una diversa modalità di trasmissione sia stata indicata dal richiedente e non risulti eccessivamente onerosa per l'amministrazione.
 - indicare gli eventuali costi di riproduzione derivanti dalle diverse modalità di accesso, nel rispetto del criterio di effettività indicato dall'art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013(...)"

³⁸ Vd. art. 8.1 della Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (c.d. FOIA).

- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali; resta pertanto inteso che nella presente lettera c) devono essere ricompresi tutti i dati e gli atti relativamente alla gestione dei fondi condotta dalla Società in nome proprio e quale soggetto *in-house* della Regione Autonoma della Sardegna.

Da ultimo, il diritto di accesso civico è escluso in tutti i casi in cui la documentazione oggetto dell'istanza sia sottoposta a segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990³⁹.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di accesso a dati la cui pubblicazione non sia obbligatoria, il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato si attiva senza indugio al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni lavorativi previsto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 per dare risposta – sia essa in senso positivo o in senso negativo – al richiedente.

Nel caso in cui l'istanza di accesso pervenga a soggetto diverso, è dovere del ricevente trasmetterla senza indugio al Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato provvedendo a trasmettergli l'eventuale documentazione ricevuta a corredo e specificando la data di ricevimento dell'istanza da cui decorre il termine per la risposta.

Il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato assicura lo svolgimento dei dovuti approfondimenti in merito alla sussistenza di esigenze di tutela di uno o più interessi pubblici o privati che giustifichino il rigetto dell'istanza e all'individuazione degli eventuali controinteressati.

³⁹ Articolo 24, L. 241/1990. “**Esclusione dal diritto di accesso.** 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”.

Nel caso in cui siano individuati soggetti controinteressati⁴⁰, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di accesso civico, il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato dà loro comunicazione, in forma scritta, dell'istanza ricevuta, inviandogli copia della richiesta "con raccomandata con avviso di ricevimento" o "per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione" e informandoli della loro facoltà di presentare opposizione all'istanza di accesso entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

Nel caso di coinvolgimento di un elevato numero di soggetti potenzialmente identificabili come controinteressati, la Società può utilizzare la casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti interessati laddove fornita quale domicilio speciale.

Qualora non sia stato possibile procedere nel senso appena indicato e il numero di controinteressati sia così elevato da rischiare di arrecare un serio pregiudizio al buon andamento, a causa della onerosità dell'attività di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la Società può consentire l'accesso parziale, oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati nell'art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza.

Il termine previsto per la conclusione del procedimento di accesso civico è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Nel caso in cui uno o più controinteressati presentino opposizione, il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato valuta la sussistenza delle esigenze di tutela degli interessi privati addotte nell'atto di opposizione e si pronuncia in merito all'accoglimento o al rigetto della stessa, informando i controinteressati della propria decisione e concedendo loro 15 giorni per presentare un eventuale ricorso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che sarà chiamato a dirimere in ultima istanza la questione. In assenza di controinteressati o decorso inutilmente il termine fornito per le eventuali opposizioni, così come ad esito dell'iter valutativo delle eventuali opposizioni proposte, il

⁴⁰ L'art. 5 della Circolare n. 1/2019 del Ministero per la PA. precisa che sono qualificabili come controinteressati tutti i soggetti che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall'art. 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza, quali protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali. In tale quadro, precisa che con particolare riferimento ai dati personali, sono tali solo quelli riferibili a persone fisiche identificate o identificabili ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato redige una proposta di risposta, adeguatamente motivata, circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di accesso civico e la trasmette al Direttore Generale, a mezzo di apposita e-mail con oggetto "ACCESSO CIVICO – PROPOSTA DI RISPOSTA".

Qualora il Direttore Generale ritenesse opportuno apportare modifiche alla proposta di risposta, riscontra la e-mail del Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato entro 5 giorni lavorativi, indicando le modifiche e/o le integrazioni che intende apportare. Decorso inutilmente tale termine, senza che il Direttore Generale provveda a fornire risposta, il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato invia una mail di sollecito per ottenere l'approvazione della proposta di risposta entro e non oltre 2 giorni lavorativi. Nel caso in cui il Direttore Generale non si esprima entro tale termine ultimo, la risposta si intende approvata e il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato può procedere alla sua trasmissione al richiedente.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico, il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato provvede a trasmettere al richiedente, a mezzo posta o tramite e-mail, i dati o i documenti oggetto di richiesta, acquisiti dalla funzione competente alla loro conservazione, modificati al fine di garantire il più corretto temperamento tra le esigenze dell'interessato e le prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile per le richieste di accesso civico generalizzato, dopo aver provveduto a trasmettere la risposta al soggetto interessato, invia una e-mail al Direttore Generale, con oggetto "ACCESSO CIVICO – RISPOSTA FINALE" con allegato quanto trasmesso al richiedente.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il richiedente, entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza⁴¹, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di riesame.

Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza constati che in prima istanza la partecipazione dei controinteressati non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all'art. 5-bis,

⁴¹ Vd. art. 7 Circolare n. 1/2019 del Ministero per la PA.

comma 2, del decreto trasparenza, il RPCT ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento anche al controinteressato pretermesso⁴².

Nel caso di integrazione del contraddittorio nella fase di riesame, può ritenersi applicabile, per analogia, la previsione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto trasparenza. Pertanto, ai controinteressati andrebbe riconosciuta la possibilità di presentare una motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) potrebbe essere sospeso, ove necessario, fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e comunque per non più di 10 giorni.

Nel caso specifico in cui l'accesso civico sia stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede, sulla richiesta di riesame, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine per la risposta all'istanza di riesame, in questo caso, è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, operate le giuste valutazioni, entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento finale di riesame, trasmette la proposta di risposta al Direttore Generale, a mezzo di apposita e-mail con oggetto "RIESAME ACCESSO CIVICO – PROPOSTA DI RISPOSTA".

Qualora il Direttore Generale ritenesse opportuno apportare modifiche alla proposta di risposta, riscontra la e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro 5 giorni lavorativi, indicando le modifiche e/o le integrazioni che intende apportare. Decorso inutilmente tale termine, senza che il Direttore Generale provveda a fornire risposta, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza invia una mail di sollecito per ottenere l'approvazione della proposta di risposta entro e non oltre 2 giorni lavorativi. Nel caso in cui il Direttore Generale non si esprima entro tale termine ultimo, la risposta si intende approvata e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può procedere alla sua trasmissione al richiedente.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a trasmettere al richiedente, a mezzo posta o

⁴² Vd. art. 6 Circolare n. 1/2019 del Ministero per la PA.

tramite e-mail, i dati o i documenti oggetto di richiesta, acquisiti dalla funzione competente alla loro conservazione, modificati al fine di garantire il più corretto temperamento tra le esigenze dell'interessato e le prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dopo aver provveduto a trasmettere la risposta al soggetto interessato invia una e-mail al Direttore Generale, con oggetto "ACCESSO CIVICO – RISPOSTA FINALE" con allegato quanto trasmesso al richiedente.

25.2 ACCESSO CIVICO SEMPLICE (DATI DI CUI È OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è incaricato di pubblicare, all'interno dell'apposita sottosezione di "Società Trasparente", le modalità per il ricorso all'istituto dell'Accesso civico semplice da parte dei soggetti interessati, nonché i propri dati e recapiti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in caso di ricezione di un'istanza di accesso civico semplice da parte di un soggetto interessato, si attiva senza indugio al fine di garantire il rispetto del termine di trenta giorni lavorativi previsto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 per la pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e per la contestuale trasmissione dello stesso al richiedente.

Preliminarmente, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verifica se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati all'interno della sezione "Società Trasparente" nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui tale verifica abbia esito positivo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso contrario, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede ad individuare il Soggetto Incaricato dell'invio del flusso informativo e sollecita a quest'ultimo la produzione della documentazione, tramite apposita e-mail con oggetto "SOCIETÀ TRASPARENTE – OMESSA PUBBLICAZIONE DATI" mettendo in copia il Direttore Generale e fornendo un termine perentorio non superiore nel massimo a 10 giorni lavorativi per l'adempimento dell'istanza.

Il Soggetto Incaricato dell'invio del flusso informativo, tassativamente entro il termine indicato, risponde all'e-mail allegando la documentazione richiesta e, se del caso, motivando

le ragioni del mancato invio della stessa per la pubblicazione in “Società Trasparente”, per l’eventuale adozione, da parte del RPCT, dei provvedimenti di cui all’articolo 43, comma 5⁴³, del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presa visione della documentazione ricevuta dal Soggetto Incaricato dell’invio del flusso informativo e ritenutala idonea a soddisfare la richiesta di accesso civico, inoltra la mail al Direttore Generale, richiedendo formalmente l’approvazione della documentazione da pubblicare.

Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ritenesse la documentazione trasmessa non idonea a soddisfare la richiesta di accesso civico, egli risponde alla e-mail del Soggetto Incaricato dell’invio del flusso informativo, mettendo in copia il Direttore Generale, richiedendo la modifica e/o l’integrazione dei dati e delle informazioni inviate e fornendo al Soggetto Incaricato un termine perentorio non superiore a 3 giorni lavorativi entro il quale inviare la documentazione modificata e/o integrata.

Il Direttore Generale, presa visione della documentazione trasmessa e ritenutala completa, corretta e veritiera, risponde entro 5 giorni lavorativi alla e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvando i dati e autorizzandone la pubblicazione.

Nel caso in cui il Direttore Generale ritenesse non sussistere i requisiti di completezza, correttezza e veridicità della documentazione trasmessa, egli risponde entro 5 giorni lavorativi alla e-mail del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mettendo in copia il Soggetto Incaricato dell’invio del flusso informativo, richiedendo la modifica e/o l’integrazione dei dati e delle informazioni inviate e fornendo al Soggetto Incaricato un termine perentorio non superiore nel massimo a 5 giorni lavorativi entro il quale inviare la documentazione modificata e/o integrata.

Nel caso in cui il Direttore Generale non si esprima circa la documentazione trasmessa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, questi, decorso inutilmente il termine di 5 giorni lavorativi previsto dalla presente procedura, provvede ad inviare una e-mail di sollecito al Direttore Generale affinché questi provveda ad approvare i

⁴³ In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.

dati e autorizzarne la pubblicazione entro e non oltre 2 giorni lavorativi. Nel caso in cui il Direttore Generale non si esprima entro tale termine ultimo, la documentazione si intende approvata e può procedersi alla pubblicazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette senza indugio la documentazione approvata tramite e-mail con oggetto “SOCIETÀ TRASPARENTE – PUBBLICAZIONE DEI DATI PER ACCESSO CIVICO” al Responsabile ICT, incaricato della pubblicazione all’interno della sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale della Società (www.sfirs.it), specificando la sottosezione al cui interno i singoli documenti devono essere caricati, secondo le modalità di suddivisione dei dati previste all’interno dell’Allegato E) del presente Piano.

Il Responsabile ICT, dopo aver provveduto a caricare la documentazione ricevuta all’interno della sottosezione di “Società Trasparente” indicata, invia una e-mail con oggetto “SOCIETÀ TRASPARENTE – CONFERMA PUBBLICAZIONE DEI DATI PER ACCESSO CIVICO” al cui interno conferma l’avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta e fornisce il relativo collegamento ipertestuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mettendo in copia il Direttore Generale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al momento della ricezione della e-mail di conferma dell’avvenuta pubblicazione dei dati, provvede a rispondere al soggetto richiedente trasmettendogli la documentazione per la quale l’accesso civico è stato effettuato o indicandogli il collegamento ipertestuale alla sottosezione di “Società Trasparente” al cui interno la stessa è stata pubblicata.

In relazione alla società Gestioni Separate - GE.SE. in Liquidazione:

- (i)** le istanze di accesso civico semplice sono gestite dal RPCT di GE.SE.;
- (ii)** le istanze di accesso civico generalizzato sono curate dal Responsabile della SFIRS S.p.A. che detiene il dato, il documento o l’informazione per conto di GE.SE. in base alla rispettiva area di competenza;
- (iii)** il titolare del potere sostitutivo è il Liquidatore di GE.SE.;
- (iv)** il riesame in merito alle decisioni assunte a fronte delle istanze di accesso civico generalizzato è di competenza del RPCT di GE.SE.

26 INDIVIDUAZIONE DEI DATI ULTERIORI

Nella sottosezione di secondo livello denominata “Altri contenuti-Dati ulteriori” vengono pubblicati ai sensi degli art. 7 *bis*, comma 3, D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 9, lett. f), Legge 190/2012 i dati, le informazioni e i documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni e gli enti non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni riportate nell’Allegato al D.Lgs. 33/2013.

Il disposto del terzo comma dell’art. 7 *bis* del D.Lgs. 33/2013 prevede espressamente che la pubblicazione debba avvenire nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5 *bis*, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

La SFIRS S.p.A., in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, ha individuato, anche in coerenza con le finalità prescritte dalla normativa, i c.d. “Dati ulteriori” riportati nella relativa sezione.

27 MONITORAGGIO SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Nell’esercizio 2024, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è stato condotto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in occasione delle scadenze degli obblighi di pubblicazione e ha riguardato la totalità degli obblighi. Il monitoraggio è stato svolto, con cadenza semestrale, anche dalla società di revisione interna e, annualmente, dall’audit regionale. Il livello di adempimento è risultato parzialmente adeguato.

I risultati del monitoraggio sono stati riportati nella Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024.

In relazione all’anno 2025, il monitoraggio sulla trasparenza - oltre all’attestazione annuale sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’OIV – sarà articolato su due livelli⁴⁴:

1) monitoraggio di primo livello (autovalutazione dei Soggetti Incaricati): ciascun Soggetto Incaricato provvederà al monitoraggio in merito alle pubblicazioni di competenza secondo le tempistiche indicate nell’**Allegato E al presente PTPCT**, nella corrispondente colonna. Gli esiti del monitoraggio in autovalutazione saranno trasmessi

⁴⁴ Vd. PNA 2022, Parte generale, Par. 5.2.

per iscritto semestralmente al RPCT⁴⁵;

2) monitoraggio di secondo livello (monitoraggio stabile del RPCT): il RPCT, anche con il supporto della società di Internal Audit, provvederà al monitoraggio ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in merito a tutte le pubblicazioni presenti in “Società Trasparente”, secondo tempistiche e campionamenti diversificati a seconda del tipo di dato/documento/informazione. Le risultanze del monitoraggio verranno riportate in un report semestrale predisposto in collaborazione con la società di Internal Audit.

Il monitoraggio di 1° e 2° livello riguarderà:

- lo stato della pubblicazione;
- l’aggiornamento;
- la completezza;
- la chiarezza;
- il formato;
- la coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR), secondo le indicazioni all’uopo diramate dal Garante.

28 TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, la pubblicazione dei dati in “società trasparente” è effettuata previa verifica dell’esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative. Anche in questi casi, tuttavia, viene assicurato il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.

⁴⁵ Le rilevazioni – in un’ottica di semplificazione e di alleggerimento - possono anche essere realizzate utilizzando schede/griglie (griglie *Excel* di compilazione, ad esempio, con dati oggetto di pubblicazione, parametri di monitoraggio, soggetti coinvolti e risultanze) sulla falsariga di quelle predisposte per l’Attestazione OIV sulla trasparenza, quale utile supporto per il monitoraggio.

Come è noto, il RGPD ha introdotto, tra le altre, la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD). Al RPD spetta il delicato compito di ricercare il giusto equilibrio tra due esigenze contrapposte: quella della *full disclosure* e della *privacy*. La soluzione deve esser individuata attraverso la valutazione degli interessi in gioco alla luce dei principi che permeano la normativa europea sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla trasparenza.

La SFIRS S.p.A., in ottemperanza al regolamento (UE) n. 2016/679, ha provveduto alla nomina del RPD, conferendo l'incarico alla Società Interlogica T2 S.r.l. che può essere contattata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: interlogicat2@legalmail.it.

29 SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni alle prescrizioni riportate nei paragrafi precedenti configurano illecito disciplinare e verranno sanzionate secondo quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio contenuto all'interno del Piano al paragrafo 11.11.

SCHEMA PATTO D'INTEGRITÀ**tra**

la SFIRS S.p.A. (nel seguito denominata « SFIRS»), con sede legale in CAGLIARI (CA),
Via Santa Margherita 4 - 09124, P.I. 00206010928, in persona del rappresentante legale
pro tempore, Dott. [...]

e

l'Impresa _____ (nel seguito denominata «OE»),
con sede legale in _____,

Via/Piazza _____,

codice fiscale _____,

partita IVA _____,

rappresentata da _____,

nata/o a _____,

il _____, in qualità di _____

in relazione alla seguente procedura di affidamento:

Appalto: "[...]",

CIG: [...]

VISTO

- la **Determinazione A.V.C.P. n. 4, del 10 ottobre 2012**, secondo cui «*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, [...] l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)*»;
- l'**art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190**, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella*

pubblica amministrazione», a termini del quale «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;

- la **Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017**, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
- il **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), e da ultimo approvato con Delibera n. 1064/2019, al p.to 1.9 (Patti di integrità), per il quale «Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto»;
- la **Delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020**, secondo cui:
 - «L'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall'articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.
 - L'esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostensiva della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l'operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.
 - Le misure previste dall'articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l'applicazione in

caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara»;

- il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SFIRS S.p.A. (PTPCT)**, ove è previsto che la Società - in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture - adotti un Patto di Integrità, quale misura di prevenzione dei rischi corruttivi e di *maladministration*;
- il **Codice di Comportamento di SFIRS S.p.A.**, le cui disposizioni - analogamente a quelle del PTPCT - si estendono, in quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi di SFIRS medesima.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il presente Patto d'integrità (nel seguito anche «**Patto**») stabilisce la formale obbligazione dell'OE che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, si impegna a:
 - (i) conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;
 - (ii) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o alterarne la corretta esecuzione;
 - (iii) segnalare a SFIRS S.p.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
 - (iv) assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
 - (v) informare puntualmente il personale, i subappaltatori e/o i collaboratori di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;
 - (vi) vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, subappaltatori e collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - (vii) denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.

Articolo 2

1. L'OE accetta, senza riserva alcuna, che in caso di violazione degli impegni assunti con il presente Patto - previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e in ottemperanza

ai principi che regolano il procedimento amministrativo - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della citata l. n. 190/2012 e degli artt. 94 D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. "Nuovo Codice dei contratti pubblici"), esclusione dell'OE dalla procedura di affidamento in oggetto;
 - 2) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione provvisoria;
 - 3) risoluzione del contratto;
 - 4) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto;
 - 5) ricorrendone i presupposti di legge, esclusione dell'OE dalle procedure di affidamento indette da SFIRS S.p.A. per determinati periodi di tempo, a decorrere dalla data di accertamento della violazione;
 - 6) segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) e alle competenti Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96, comma 15, del D.Lgs. 36/2023.
2. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del contratto, SFIRS S.p.A. potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'art. 95 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 3

Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'aggiudicatario, e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.

Articolo 4

1. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto *digitalmente* dal rappresentante del Concorrente ovvero, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o Consorzi d'impresa, dal/i rappresentante/i di tutte le imprese raggruppate/raggruppande, nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate/consorziande quali esecutrici della prestazione.
2. La mancata allegazione di tale Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento, fatta salva l'attivazione del soccorso istruttorio.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Luogo e data

(Firma)

*Allegato al Patto di Integrità***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DI
SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE**

Riferimenti normativi: articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; 6-bis della Legge n. 241/90; art. 16 del D.Lgs. 36/2023; Deliberazione ANAC n. 1064/2019; art. 5 della Delibera ANAC del 05 giugno 2019, n. 494.

Al RUP di SFIRS S.p.A.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____,
consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità e
in veste di concorrente in seno alla procedura di affidamento:

DICHIARA

1. di aver preso visione delle Linee Guida ANAC n. 15, recanti «*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*»;
2. di non essere in una condizione soggettiva di conflitto di interessi, come definita dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
3. di impegnarsi a comunicare qualsiasi situazione di conflitto di interessi che dovesse insorgere successivamente alla presente dichiarazione;
4. di essere a conoscenza del fatto che la mancata dichiarazione ovvero la dichiarazione mendace in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi comporta, al netto del possibile insorgere di responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, l'esclusione dalla procedura di affidamento a termini dell'art. 95 del D.Lgs. 36/2023.

data _____ Firma del dichiarante _____

(oppure) dichiara di incorrere in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui sopra,
per le seguenti ragioni:



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2025 – 2027

Luogo e Data _____

Firma _____

Allega:

- fotocopia di documento di identità in corso di validità.